



MODELLO 231
(include il Codice Etico)

Aggiornamento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Saipem S.p.A.

in data 18 dicembre 2024

INDICE

CAPITOLO 1.....	4
MODELLO 231	4
1.1. Saipem SpA.....	4
1.1.1 Salute Sicurezza e Ambiente.....	7
1.2. Introduzione al d.lgs. n. 231 del 2001	9
1.3. I reati presupposto ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001	9
1.4. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Saipem SpA	10
1.5. Destinatari del Modello 231	12
1.6. Il modello di organizzazione, gestione e controllo delle Società Controllate, società partecipate, consorzi e <i>joint venture</i>	12
1.6.1. Il modello di organizzazione, gestione e controllo delle Società Controllate	12
1.6.2. Il modello di organizzazione, gestione e controllo delle società partecipate, consorzi e <i>joint venture</i>	13
CAPITOLO 2 METODOLOGIA DI ANALISI DEI RISCHI.....	14
2.1. Analisi dei rischi e sistema di controllo interno.....	14
CAPITOLO 3 ORGANISMO DI VIGILANZA	16
3.1. Organismo di Vigilanza di Saipem SpA.....	16
3.1.1. Collegialità	16
3.1.2. Composizione e nomina	16
3.1.3. Funzioni, poteri e budget dell'Organismo di Vigilanza	18
3.2. Flussi informativi.....	19
3.2.1. Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice societario e gli organi di governo e controllo societario	19
3.2.2. Informative obbligatorie verso l'Organismo di Vigilanza.....	19
3.2.3. Segnalazioni	21
3.3. Informative relative alle Società Controllate	21
3.4. Raccolta e conservazione delle informazioni.....	22
CAPITOLO 4 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE.....	23
4.1. Attività di comunicazione e formazione	23
4.1.1. Comunicazione del Modello 231	23
4.1.2. Formazione del personale di Saipem SpA	23
CAPITOLO 5 SISTEMA DISCIPLINARE.....	25
5.1. Funzione del sistema disciplinare	25
5.2. Violazione del Modello 231	25
5.3. Misure nei confronti di quadri, impiegati e operai.....	25
5.4. Misure nei confronti dei dirigenti	26
5.5. Misure nei confronti degli Amministratori.....	26
5.6. Misure nei confronti dei Sindaci	27
CAPITOLO 6 PRESIDI DI CONTROLLO	28
6.1. Struttura dei presidi di controllo.....	28
6.2. Attività Sensibili e Standard di Controllo specifici	29
CAPITOLO 7.....	30
REGOLE PER L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 231	30
7.1. Premessa	30
7.2. Criteri di predisposizione del Programma di Recepimento.....	30
CAPITOLO 8 CODICE ETICO SAIPEM.....	32

1.	Principi generali: sostenibilità e responsabilità d'impresa.....	33
2.	Canoni di comportamento e rapporti con gli Stakeholder.....	34
2.1.	Etica, trasparenza, correttezza, professionalità.....	34
2.2.	Rapporti con gli azionisti e con il Mercato	35
2.2.1.	Valore per gli azionisti, efficienza, trasparenza.....	35
2.2.2.	Codice di Corporate Governance	36
2.2.3.	Informazione societaria	36
2.2.4.	Informazioni rilevanti o privilegiate	36
2.2.5.	Mezzi di informazione.....	36
2.3.	Rapporti con istituzioni, associazioni, comunità locali.....	36
2.3.1.	Autorità e Istituzioni Pubbliche.....	36
2.3.2.	Organizzazioni politiche e sindacali	37
2.3.3.	Sviluppo delle Comunità locali	37
2.3.4.	Promozione delle attività “non profit”	38
2.4.	Rapporti con clienti e fornitori	38
2.4.1.	Clienti	38
2.4.2.	Fornitori e collaboratori esterni	38
2.5.	Management, dipendenti, collaboratori di Saipem	39
2.5.1.	Sviluppo e tutela delle Risorse umane	39
2.5.2.	Knowledge Management.....	40
2.5.3.	Security aziendale.....	41
2.5.4.	Molestie o mobbing sul luogo di lavoro	41
2.5.5.	Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti e divieto di fumo	42
3.	Strumenti di applicazione del Codice Etico.....	42
3.1.	Sistema di controllo interno.....	42
3.1.1.	Conflitti di interesse	43
3.1.2.	Trasparenza delle registrazioni contabili	44
3.2.	Tutela della salute, sicurezza e ambiente e dell'incolumità pubblica	44
3.3.	Ricerca, innovazione e tutela del patrimonio intellettuale.....	45
3.4.	Riservatezza	45
3.4.1.	Protezione del segreto aziendale.....	45
3.4.2.	Tutela della privacy	46
3.4.3.	Partecipazione da parte del management e dei dipendenti ad associazioni, iniziative, eventi o incontri esterni	46
4.	Ambiti di applicazione e strutture di riferimento del Codice Etico	47
4.1.	Obbligo di conoscenza del Codice e di segnalazione di possibili violazioni....	47
4.2.	Strutture di riferimento e vigilanza	48
4.2.1.	Garante del Codice Etico.....	48
4.2.2.	Promozione del Codice Etico.....	49
4.3.	Revisione del Codice	49
4.4.	Valore contrattuale del Codice.....	49

CAPITOLO 1

MODELLO 231

1.1. Saipem SpA

Saipem SpA è una società contrattista leader mondiale nei servizi di perforazione, ingegneria, approvvigionamento costruzione e installazione di condotte e grandi impianti nel settore *oil&gas*, con significative presenze locali in aree strategiche ed emergenti quali l'Africa, l'Asia Centrale, l'America, il Medio Oriente e il Sud-Est Asiatico. Saipem opera in più di 70 Paesi del mondo, attraverso una rete di circa 30.000 dipendenti, tra i quali anche un elevato numero di persone provenienti da Paesi emergenti.

Saipem gode di un posizionamento competitivo di eccellenza per la fornitura di servizi EPCI (Engineering, Procurement, Construction and Installation) ed EPC (Engineering, Procurement and Construction), sia onshore sia offshore, con un focus particolare verso progetti complessi e tecnologicamente avanzati: attività in aree remote, acque profonde e progetti che comportano lo sfruttamento di gas o greggi difficili.

I servizi di perforazione offerti dalla Società si distinguono in quanto vengono eseguiti in molte delle aree più critiche dell'industria petrolifera, spesso in sinergia con le sue attività onshore e offshore.

Saipem SpA è quotata alla Borsa Valori di Milano (ora Euronext Milan) dal 1984.

Saipem si impegna a mantenere e rafforzare un sistema di *governance* allineato agli standard delle *best practice* internazionali, idoneo a gestire la complessità delle situazioni in cui si trova a operare e le sfide da affrontare per lo sviluppo sostenibile. Per Saipem, sostenibilità significa lavorare con la consapevolezza della responsabilità nei confronti di tutti gli stakeholder. Garantire relazioni di collaborazione basate sull'equità con ciascuno di essi è fondamentale per il successo dei progetti in cui la Società è coinvolta. Il modello di sostenibilità di Saipem guida tutti i processi aziendali. È orientato all'eccellenza e al conseguimento di obiettivi di lungo termine per prevenire, ridurre e gestire i possibili rischi.

La struttura organizzativa della Società è articolata secondo il Modello di Amministrazione e Controllo tradizionale ed è caratterizzata dalla presenza di un Consiglio di Amministrazione, composto da nove membri, cui compete l'individuazione degli indirizzi strategici della Società e delle relative modalità di attuazione.

A tal fine, l'assetto organizzativo assunto da Saipem SpA a partire dal 14 gennaio 2022 e successivamente modificato, nell'ambito di un programma di ridefinizione dell'assetto industriale e organizzativo comprende:

- sei Business Line - *Asset Based Services, Energy Carriers, Robotics and Industrialized Solutions, Sustainable Infrastructures, Offshore Wind, Drilling* - ciascuna con dinamiche, obiettivi e competenze differenti per lo sviluppo tecnico ed economico delle offerte e la gestione dei progetti acquisiti nel settore di business assegnato;
- una funzione Commerciale centrale per guidare l'evoluzione dell'order intake e l'interlocuzione con i clienti in ottica "*One Saipem*", garantendo al contempo la gestione ottimizzata delle strutture regionali e locali su scala globale;
- funzioni centrali per la gestione delle attività di staff e supporto al business, responsabili di soddisfare i fabbisogni di Società e delle Business Line;
- un network di società operative e filiali presenti nei diversi paesi in cui Saipem opera, che assicurano lo sviluppo di attività commerciali e operative nei mercati nazionali ed internazionali di riferimento.

La capacità della Società di sviluppare progetti in aree critiche o remote è garantita proprio dall'efficace coordinamento tra le attività svolte dalle società operative e filiali presenti nei diversi paesi, le Business Line, la funzione Commerciale e le funzioni di staff e supporto al business di Saipem SpA, dal supporto logistico assicurato in tutto il mondo e dalla consolidata abilità di gestire localmente tutte le difficoltà che si possono presentare in tali aree, grazie anche a più di 60 anni di presenza nel settore.

Nel contesto della Società, le funzioni di vigilanza sono affidate al Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, e quelle di revisione legale alla Società di Revisione iscritta nell'albo speciale tenuto da Consob.

L'Assemblea degli Azionisti manifesta, con le sue deliberazioni adottate in conformità della legge e dello Statuto, la volontà sociale e vincola tutti i soci. L'Assemblea degli Azionisti nomina il Consiglio di Amministrazione per un periodo non superiore a 3 esercizi. Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente. Al Presidente spetta la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, così come agli Amministratori cui siano state delegate attribuzioni dal Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione ha istituito al proprio interno i seguenti Comitati:

- Comitato Controllo e Rischi è composto da tre amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti, di cui uno indipendente con funzioni di Presidente. Dotato di funzioni consultive e propositive, il Comitato Controllo e Rischi ha il compito di supportare le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative al Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, nonché quelle relative all'approvazione delle relazioni periodiche di carattere finanziario e non finanziario;
- Comitato Parti Correlate, composto da tre amministratori indipendenti di cui uno con funzioni di Presidente. Il Comitato Parti Correlate, istituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del Regolamento Consob Operazioni Parti Correlate (delibera Consob 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche) e della Management System Guideline (MSG) "Operazioni con parti correlate e soggetti di interesse", svolge le funzioni previste dalla normativa vigente in materia di operazioni con Parti

Correlate;

- Comitato Remunerazione e Nomine, composto da tre amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti, di cui uno indipendente con funzioni di Presidente. Il Comitato Remunerazione e Nomine svolge funzioni propositive e consultive nei confronti del Consiglio di Amministrazione in materia di politica per la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche;
- Comitato Sostenibilità, Scenari e Governance composto da un minimo di tre a un massimo di quattro amministratori, di cui uno con funzioni di Presidente con il compito di assistere il Consiglio di Amministrazione con funzioni istruttorie, di natura propositiva e consultiva, nelle valutazioni e decisioni relative alle questioni di sostenibilità, anche intese come *environmental social governance*, connesse all'esercizio dell'attività dell'impresa e alle sue dinamiche di interazione con tutti gli *stakeholder*, alla responsabilità sociale d'impresa, all'esame degli scenari per la predisposizione del piano strategico anche in base all'analisi dei temi rilevanti per la generazione di valore nel lungo termine e alla *corporate governance* di Saipem e del Gruppo.

Saipem opera nel quadro di riferimento della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, delle convenzioni fondamentali dell'ILO - *International Labour Organisation* e delle Linee Guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali. L'azienda ripudia qualsiasi forma di discriminazione, corruzione, lavoro forzato o lavoro minorile.

In particolare, Saipem presta attenzione al riconoscimento e alla salvaguardia della dignità, della libertà e dell'uguaglianza degli esseri umani, alla tutela del lavoro e alla libertà sindacale, alla tutela della salute, della sicurezza, dell'ambiente e della biodiversità, nonché ai valori e ai principi relativi alla trasparenza, all'efficienza energetica e allo sviluppo sostenibile, in conformità con le organizzazioni e le convenzioni internazionali. Il rispetto per i diritti umani è il fondamento per una crescita inclusiva delle popolazioni e delle regioni, e di conseguenza delle aziende che si sviluppino in esse. Saipem contribuisce alla creazione delle condizioni socio-economiche necessarie per un reale godimento dei diritti fondamentali e promuove la crescita professionale e il benessere delle proprie persone locali. Nel 2017, nell'ambito dell'impegno di Saipem nel promuovere i diritti umani e dei lavoratori nelle sue attività, la Società ha pubblicato la sua prima Politica sui Diritti Umani.

Saipem si impegna a promuovere e mantenere un adeguato Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi costituito dall'insieme degli strumenti, strutture organizzative e normative aziendali volti a consentire la salvaguardia del patrimonio aziendale, l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali, l'affidabilità dell'informativa finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti, nonché dello Statuto e delle procedure aziendali. La struttura del Sistema di Controllo Interno di Saipem è parte integrante del modello organizzativo e gestionale dell'azienda e coinvolge, con diversi ruoli, gli organi amministrativi, gli organismi di vigilanza, gli organi di controllo, il management e tutto il personale, ispirandosi ai principi contenuti nel Codice Etico e nel Codice di Corporate Governance, tenendo conto della normativa applicabile, del Framework di riferimento "CoSO Report" e delle *best practice* nazionali e internazionali. I principali rischi industriali identificati, monitorati e, per quanto di seguito specificato, attivamente gestiti

da Saipem, sono i seguenti: - il rischio in ambito salute, sicurezza e ambiente (HSE) derivante dalla possibilità che si verifichino incidenti, malfunzionamenti, guasti, con danni alle persone e all'ambiente e con riflessi sui risultati economico - finanziari; - il rischio Paese nell'attività operativa; - il rischio operativo relativo allo sviluppo di progetti, afferente principalmente i contratti di ingegneria e costruzione in fase esecutiva.

1.1.1 Salute Sicurezza e Ambiente

La sicurezza di tutte le persone coinvolte nelle operazioni di Saipem è un obiettivo prioritario costantemente monitorato e garantito nella gestione delle attività della Società attraverso un sistema di gestione HSE integrato.

Saipem è inoltre fermamente impegnata nell'ottenere performance da leader nella tutela della Salute Sicurezza e Ambiente (HSE).

Saipem, nel riconoscere l'importanza della tutela degli aspetti HSE a tutti i livelli della Società, durante tutte le fasi di sviluppo dei progetti e dei servizi, nei Paesi nei quali opera, è fortemente orientata al monitoraggio dei differenti indicatori di performance HSE e riesamina periodicamente i propri obiettivi, al fine di assicurare un miglioramento continuo.

Fermo restando l'impegno al rispetto della legislazione applicabile, delle linee guida e degli standard previsti dalle organizzazioni internazionali (IMO, ISO, OHSAS, etc.), Saipem persegue obiettivi specifici per raggiungere la propria "*Health & Safety Vision*" e assicurare un'adeguata gestione delle tematiche ambientali. Tali obiettivi specifici comprendono:

- la continua promozione della cultura per la protezione ambientale e la salvaguardia della salute e della sicurezza sul lavoro;
- la massima attenzione nella gestione del processo di identificazione e valutazione dei rischi in materia di HSE, per assicurare rapide e appropriate misure di mitigazione e controllo in tutte le operazioni, incluse quelle eseguite da fornitori di materiali, i fornitori di servizi e partner nelle Joint Venture;
- l'adozione di criteri HSE nella selezione e valutazione di fornitori di servizi e di materiali;
- la protezione della salute e della sicurezza del personale e di tutte le persone che potrebbero essere influenzate dall'attività della Società, prendendo in considerazione le attività pianificate ed eseguite e le specifiche criticità connesse ai luoghi nei quali Saipem opera;
- lo svolgimento di *due diligence* relativamente a HSE durante le fusioni e le acquisizioni, volte ad individuare gli impatti HSE, esistenti e potenziali, associati a qualsiasi precedente costruzione, infrastruttura, attività passata e/o pratica corrente, incluse le passività potenziali associate con l'inquinamento preesistente;
- la prevenzione dell'inquinamento e dei potenziali danni ambientali causati dalle proprie attività;
- l'uso efficiente dell'energia e delle risorse naturali.

Saipem si impegna a conseguire tali obiettivi:

- assicurando la disponibilità di appropriate risorse umane e finanziarie;
- rafforzando continuamente l'attenzione sulle tematiche di Salute e Sicurezza con

il programma “*Leadership in Health and Safety*”;

- ribadendo la responsabilità e il diritto di tutti a intervenire per fermare attività per le quali ci sia il dubbio che le condizioni di sicurezza e di salute possano essere compromesse e sostenendo attivamente chi effettua tali interventi;
- ribadendo l'importanza del rispetto delle “*life saving rules*” e garantendo un approccio di tolleranza zero verso qualunque deviazione.

La configurazione organizzativa e l'articolazione della struttura societaria (che comprende diversi profili di business e diversi profili di rischio), prevede funzioni di staff centrali e la presenza di 6 Business Lines.

Ciascuna Business Line ha la responsabilità della gestione esecutiva del business assegnato ed è dotata di ampi poteri di organizzazione, gestione e controllo e di proprie competenze di *tendering*, ingegneristiche, tecnologiche, di *construction/operations* e di *project and contract management* in fase esecutiva, per le seguenti attività:

- formulazione offerte, nel più ampio processo di acquisizione progetti;
- direzione ed esecuzione dei progetti acquisiti.

In linea con le scelte operate in passato dalla Società e in ragione della notevole complessità organizzativa, viene confermata l'individuazione di diverse unità produttive. Pertanto, anche in relazione al principio che la vicinanza alle fonti di rischio e la suddivisione all'interno della Società degli adempimenti e dei ruoli previsti dalla normativa di riferimento possa meglio garantire una valutazione attenta e puntuale dei rischi connessi con l'attività dei lavoratori e quindi la predisposizione delle appropriate misure di tutela atte a prevenirli, il Consiglio di Amministrazione, coerentemente con l'attuale organizzazione, ha riconosciuto il ruolo di Datore di Lavoro e Responsabile dell'osservanza/attuazione delle Normative a Tutela della Salute, della Sicurezza, dell'Ambiente e dell'Incolumità Pubblica, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 81/08 e della normativa vigente ed applicabile, sotto tutti i profili di gestione e garanzia della tutela della salute, sicurezza, ambiente, incolumità pubblica e security:

- ai responsabili delle sei *Business Line* (*Asset Based Services, Energy Carriers, Robotics and Industrialized Solutions e Sustainable Infrastructures, Offshore Wind, Drilling*) per il personale appartenente a ciascuna Business Line e per il personale delle strutture *staff Corporate* quando assegnato ai siti operativi e/o cantieri di responsabilità della Business Line; e
- al *Chief People, HSEQ and Sustainability Officer* per il personale delle strutture *staff Corporate* (e cioè per il personale non appartenente a ciascuna Business Line) ad eccezione del personale delle strutture *staff Corporate* quando assegnato ai siti operativi e/o cantieri nella responsabilità delle Business Line.

Ai Datori di Lavoro è stato conferito ogni potere e dovere di organizzazione, gestione e controllo necessario a porre in essere, senza limiti di spesa e con la massima autonomia gestionale, tutti gli interventi ed adempimenti che si rendessero necessari per assicurare che l'attività di competenza venga svolta conformemente alla normativa vigente in materia di salute, sicurezza, ambiente e incolumità pubblica e security.

1.2. Introduzione al d.lgs. n. 231 del 2001

Sulla base della disciplina italiana della “*responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni o enti privi di personalità giuridica*” contenuta nel decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il “**d.lgs. n. 231 del 2001**”), le società di capitali possono essere ritenute responsabili, e di conseguenza sanzionate in via pecuniaria e/o interdittiva¹, in relazione ai reati tassativamente elencati nel medesimo d.lgs. n. 231 del 2001, commessi nel loro interesse o vantaggio da parte di:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso (c.d. soggetti in posizione apicale o “apicali”);
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti succitati (c.d. soggetti sottoposti all’altrui direzione).

In particolare, il d.lgs. n. 231 del 2001 prevede che l’adozione ed efficace attuazione da parte delle società di modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi costituisca un’esimente dalla responsabilità amministrativa.

I principi ispiratori dei modelli di organizzazione, gestione e controllo possono essere rinvenuti nelle linee guida per la costruzione dei modelli ex d.lgs. n. 231 del 2001, predisposte da Confindustria (di seguito, le “**Linee Guida**”).

1.3. I reati presupposto ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001

Ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, gli illeciti che possono determinare la responsabilità amministrativa delle società sono soltanto quelli espressamente previsti dal legislatore e riconducibili alle seguenti categorie di reato:

- (i) reati contro la Pubblica Amministrazione (articoli 24 e 25);
- (ii) delitti informatici e trattamento illecito di dati (articolo 24-*bis*);
- (iii) delitti di criminalità organizzata (articolo 24-*ter*);
- (iv) delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (articolo 25-*bis*);
- (v) delitti contro l’industria e il commercio (articolo 25-*bis*.1);
- (vi) reati societari (articolo 25-*ter*);
- (vii) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (articolo 25-*quater*);
- (viii) delitti in materia di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (articolo 25-*quater*.1);
- (ix) delitti contro la personalità individuale (articolo 25-*quinquies*);

¹ Il d.lgs. n. 231 del 2001 prevede le seguenti tipologie di sanzioni: (i) sanzioni amministrative pecuniarie; (ii) sanzioni interdittive; (iii) confisca del prezzo o del profitto del reato; e (iv) pubblicazione della sentenza.

- (x) reati di abusi di mercato (articolo 25-*sexies*);
- (xi) reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (articolo 25-*septies*);
- (xii) reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (articolo 25-*octies*);
- (xiii) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (articolo 25-*octies*.1)
- (xiv) delitti in materia di violazione del diritto d'autore (articolo 25-*novies*);
- (xv) delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articolo 25-*decies*);
- (xvi) reati ambientali (articolo 25-*undecies*);
- (xvii) delitto di impiego di cittadini di paesi terzi di cui il soggiorno è irregolare (articolo 25-*duodecies*);
- (xviii) reati transnazionali, introdotti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146, "*Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale*";
- (xix) delitti di razzismo e xenofobia (articolo 25-*terdecies*);
- (xx) reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (articolo 25-*quaterdecies*);
- (xxi) reati tributari (art. 25-*quinguesdecies*);
- (xxii) reati di contrabbando (art. 25-*sexiesdecies*);
- (xxiii) delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies*)
- (xxiv) riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duodevicies*).

L'Allegato 1 al presente Modello 231 contiene l'elenco dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, unitamente ad una sintetica descrizione delle fattispecie.

1.4. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Saipem SpA

Nell'adunanza del 22 marzo 2004, il Consiglio di Amministrazione di Saipem SpA ha deliberato l'adozione di un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231 del 2001 (di seguito, il "**Modello 231**"), finalizzato a prevenire la commissione dei reati sanzionati dal d.lgs. n. 231 del 2001.

Successivamente, attraverso specifici progetti, sono stati approvati gli aggiornamenti del Modello 231 al fine di recepire le innovazioni normative ed i mutamenti organizzativi aziendali di Saipem SpA (di seguito, anche definita come la "**Società**").

In particolare, nei successivi aggiornamenti del Modello 231, si è tenuto conto:

- dei cambiamenti organizzativi aziendali di Saipem SpA;
- dell'evoluzione della giurisprudenza e della dottrina;
- delle considerazioni derivanti dall'applicazione del Modello 231, ivi comprese le esperienze provenienti dal contenzioso penale;

- della prassi delle società italiane ed estere in ordine ai modelli;
- degli esiti delle attività di vigilanza e delle risultanze delle attività di *audit* interno;
- dell'evoluzione del quadro normativo, con particolare riferimento al d.lgs. 231 del 2001, alle novità introdotte in materia di tutela del risparmio e dei principi espressi dalle normative inerenti al *Foreign Corrupt Practices Act* e al *UK Bribery Act*;
- dell'evoluzione delle Linee Guida.

Il Modello 231 di Saipem SpA è suddiviso nei seguenti capitoli:

- “Modello 231” (capitolo 1), contenente una sintetica descrizione del quadro normativo di riferimento, l'individuazione dei destinatari del Modello 231 e la definizione dei principi per l'adozione di modelli di organizzazione, gestione e controllo da parte delle società direttamente o indirettamente controllate da Saipem SpA (di seguito, le “**Società Controllate**”);
- “Metodologia di analisi dei rischi” (capitolo 2), che illustra la metodologia utilizzata al fine di effettuare la mappatura dei rischi e la valutazione dei presidi di controllo;
- “Organismo di Vigilanza” (capitolo 3), con la nomina e l'attribuzione di funzioni e poteri, nonché la definizione dei flussi informativi da e verso il medesimo;
- “Comunicazione e formazione” (capitolo 4), con la definizione dei principi adottati per la comunicazione del Modello 231 al personale e al mercato, ivi compresa l'adozione di clausole contrattuali nei rapporti con i terzi, nonché per la formazione del personale;
- “Sistema disciplinare” (capitolo 5), con la definizione di sanzioni comminate in caso di violazione del Modello 231;
- “Presidi di controllo” (capitolo 6), con l'indicazione della struttura dei presidi di controllo;
- “Regole per l'aggiornamento del Modello 231” (capitolo 7), con la previsione del programma di recepimento delle innovazioni in occasione di novità legislative, di cambiamenti significativi della struttura organizzativa o dei settori di attività della Società, di significative violazioni del Modello 231 e/o esiti di verifiche sull'efficacia del medesimo o di esperienze di pubblico dominio del settore;
- “Codice Etico Saipem” (capitolo 8), contenente l'insieme dei diritti, doveri e responsabilità nei confronti dei destinatari del Modello 231 (di seguito, il “**Codice Etico**”).

Il Codice Etico forma parte integrante e sostanziale del Modello 231.

Il documento “*Parte Speciale del Modello 231 - Attività Sensibili e Standard di Controllo specifici*” identifica per ciascun processo aziendale² le attività che la Società ha ritenuto essere a rischio di commissione dei reati previsti dal d.lgs. n. 231 del 2001 (di seguito, le “**Attività Sensibili**”) e i relativi presidi di controllo finalizzati alla prevenzione di tali reati. Tale documento è comunicato dall'Amministratore Delegato di Saipem SpA alle funzioni di Saipem SpA competenti che provvedono all'emanazione dei documenti normativi³ che contengono i presidi di controllo per l'attuazione del Modello 231.

² Come definiti nel documento “*Form Mappe Normative Saipem*”.

³ Per “documenti normativi” si intende l'insieme di documenti che regolamentano indirizzi, processi e specifiche tematiche/aspetti di interesse aziendale, con l'obiettivo di garantire uniformità di comportamenti, nonché perseguire obiettivi

Il Modello 231 è approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato Controllo e Rischi e del Collegio Sindacale.

Il compito di attuare e aggiornare il Modello 231 è dell'Amministratore Delegato, in virtù dei poteri ad esso conferiti e secondo quanto previsto nel successivo Capitolo 7.

1.5. Destinatari del Modello 231

I principi e i contenuti del Modello 231 sono destinati ai componenti degli organi sociali, al *management* e ai dipendenti di Saipem SpA, nonché a tutti coloro che operano in Italia e all'estero per il conseguimento degli obiettivi di Saipem SpA (di seguito, i **"Destinatari"**).

È data ampia divulgazione, all'interno e all'esterno della struttura di Saipem SpA, dei principi e dei contenuti del Modello 231.

L'Organismo di Vigilanza di Saipem SpA monitora le iniziative volte a promuovere la comunicazione e la formazione sul Modello 231.

1.6. Il modello di organizzazione, gestione e controllo delle Società Controllate, società partecipate, consorzi e *joint venture*

1.6.1. Il modello di organizzazione, gestione e controllo delle Società Controllate

Saipem SpA incentiva l'adozione e l'efficace attuazione da parte di tutte le Società Controllate di modelli di organizzazione, gestione e controllo.

In particolare, l'Amministratore Delegato di Saipem SpA promuove la diffusione nelle Società Controllate tramite tempestive specifiche comunicazioni di strumenti finalizzati a prevenire la commissione di reati che: (i) con riferimento alle Società Controllate italiane, devono essere allineati al d.lgs. n. 231 del 2001, alle *best practice* consolidate in materia, nonché ai principi contenuti nel Modello 231 di Saipem SpA; (ii) in relazione alle Società Controllate estere, devono essere adeguati alle normative locali applicabili, alle specificità del singolo ente e alla sua attività, tenuto comunque conto dei principi di controllo minimi⁴ individuati da Saipem SpA e delle previsioni del Codice Etico.

A questo fine, l'Amministratore Delegato di Saipem SpA comunica il Modello 231 e i suoi aggiornamenti alle Società Controllate, anche avvalendosi della collaborazione della funzione Compliance.

Le Società Controllate trasmettono a Saipem SpA copia del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo e dei relativi aggiornamenti. In funzione di quanto

di compliance, descrivendo compiti e/o responsabilità delle strutture aziendali coinvolte nei processi regolamentati, le modalità di gestione e controllo e i flussi di comunicazione.

⁴ Per "principi di controllo minimi" si intendono i presidi di controllo finalizzati a prevenire il rischio di commissione dei reati ex d.lgs. n. 231 del 2001, contenuti nel documento *"Parte Speciale del Modello 231 - Attività Sensibili e Standard di Controllo specifici"*.

previsto nei rispettivi modelli, le Società Controllate nominano un autonomo ed indipendente organismo di vigilanza od altro organo analogo deputato a vigilare sul funzionamento ed aggiornamento del modello.

Eventuali interventi correttivi nei propri modelli di organizzazione, gestione e controllo sono di esclusiva competenza delle Società Controllate che operano anche su segnalazione dei propri organismi di vigilanza od altro organo analogo deputato a vigilare sul funzionamento ed aggiornamento del modello (quale, a titolo esemplificativo, il Compliance Committee).

1.6.2. Il modello di organizzazione, gestione e controllo delle società partecipate, consorzi e *joint venture*

I rappresentanti designati da Saipem SpA ai fini della loro nomina negli organi sociali delle entità nelle quali la Società non detiene una partecipazione di controllo, nei consorzi e nelle *joint venture* promuovono con modalità differenti a seconda della tipologia di entità (per es. proposta nel consiglio di amministrazione della nuova entità, adozione di procedure comuni, ...) - nei limiti dei diritti riconosciuti a Saipem SpA - i principi e i contenuti del Modello 231 (incluso il Codice Etico)⁵.

⁵ Con la procedura "*Contratti Di Joint-Venture Prevenzione di Attività Illecite*" di Saipem sono regolati i principi e le norme che devono essere seguiti dalla Società e dalle Società Controllate nella negoziazione, stipula e sottoscrizione dei contratti di joint venture. In particolare, sono regolate le attività di: (i) selezione del partner di consolidata reputazione in termini di onestà e correttezza delle pratiche commerciali; (ii) negoziazione e gestione dei contratti di joint venture in base a criteri di diligenza, trasparenza, correttezza e nel rispetto delle leggi applicabili; (iii) adozione di sistemi di controllo adeguati dopo che la joint venture è stata costituita.

CAPITOLO 2 METODOLOGIA DI ANALISI DEI RISCHI

2.1. Analisi dei rischi e sistema di controllo interno

L'individuazione delle aree aziendali in cui sussiste il rischio di commissione reato è effettuata mediante l'analisi puntuale dei processi aziendali di Saipem SpA, identificando le fattispecie di reato del d.lgs. n. 231 del 2001 astrattamente applicabili e rilevanti alla Società e le relative principali modalità di commissione delle stesse.

In particolare, per ciascun processo aziendale ritenuto a rischio:

- (i) sono identificate le Attività Sensibili, ovvero quelle attività che nell'ambito dei processi aziendali sono esposte al rischio di commissione dei reati previsti dal d.lgs. n. 231 del 2001, valutati come astrattamente rilevanti per la Società;
- (ii) sono definiti i presidi di controllo atti a prevenire la realizzazione dei reati (di seguito, gli **"Standard di Controllo"**);
- (iii) sono individuati i referenti aziendali coinvolti nel processo stesso e che, in relazione alle suddette Attività Sensibili, dispongono delle informazioni utili ai fini della valutazione del sistema di controllo interno della Società. Con tali soggetti è quindi effettuata un'analisi comparativa tra il sistema di controllo esistente e i presidi previsti negli Standard di Controllo, documentata in appositi documenti di *risk assessment*, che sono organizzati secondo una logica di processo;
- (iv) è identificato, qualora necessario, un piano di azioni finalizzate ad allineare il sistema di controllo interno ai presidi di controllo previsti dagli Standard di Controllo.

Secondo il documento emanato dal *Committee of Sponsoring Organizations (CoSO)* sotto il titolo di *Internal Control-Integrated Framework (CoSo IC-IF)*⁶, il sistema di controllo interno può essere definito come un insieme di meccanismi, procedure e strumenti predisposti dalla direzione per assicurare il conseguimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza delle operazioni aziendali, di attendibilità delle informazioni finanziarie e non, di conformità alle leggi e ai regolamenti e di salvaguardia dei beni aziendali.

Le componenti del sistema di controllo interno, sulla base del CoSO Report, *Internal Control – Integrated Framework*, sono:

Ambiente di controllo:

Riflette gli atteggiamenti e le azioni del "Top Management" con riferimento al controllo interno nell'ambito dell'organizzazione.

L'ambiente di controllo include i seguenti elementi:

- integrità e valori etici;
- filosofia e stile gestionale del *Management*;
- struttura organizzativa;
- attribuzione di autorità e responsabilità;

⁶ *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (1992), internal control - integrated framework, AICPA, www.coso.org*, aggiornato nel mese di maggio 2013.

- politiche e pratiche del personale;
- competenze del personale.

Valutazione dei rischi (*Risk Assessment*):

Definizione di processi di identificazione e gestione dei rischi più rilevanti che potrebbero compromettere il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Informazione e comunicazione:

Definizione di un sistema informativo (sistema informatico, flusso di reporting, sistema di indicatori per processo/attività) che permetta sia ai vertici della società che al personale operativo di effettuare i compiti a loro assegnati.

Attività di controllo:

Definizione di normative aziendali che assicurino una gestione strutturata dei rischi e dei processi aziendali e che consentano il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Monitoraggio:

È il processo che verifica nel tempo la qualità e i risultati dei controlli interni.

Le componenti succitate del sistema di controllo interno sono prese a riferimento per l'analisi del rischio di commissione dei reati previsti dal d.lgs. n. 231 del 2001.

L'obiettivo dell'attività di analisi consiste nell'assicurare un efficace ed attuale sistema di identificazione delle Attività Sensibili e degli Standard di Controllo.

CAPITOLO 3 ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1. Organismo di Vigilanza di Saipem SpA

3.1.1. Collegialità

L'Organismo di Vigilanza di Saipem SpA (di seguito, l'“**Organismo di Vigilanza**”) definisce e svolge le attività di competenza secondo la regola della collegialità ed è dotato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 231 del 2001, di “autonomi poteri di iniziativa e controllo”. L'Organismo di Vigilanza disciplina il proprio funzionamento mediante apposito regolamento.

L'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza sono garantite dal posizionamento riconosciuto nel contesto della struttura organizzativa aziendale e dai necessari requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità dei suoi componenti, nonché dalle linee di riporto verso il Consiglio di Amministrazione della Società.

Al fine di coadiuvare la definizione e lo svolgimento delle attività di competenza e di consentire la massima adesione ai requisiti di professionalità e di continuità di azione e ai compiti di legge, l'Organismo di Vigilanza si avvale di risorse della Società, nonché, ove necessario, di risorse esterne con competenze specialistiche.

La “Segreteria Tecnica dell'Organismo di Vigilanza 231 di Saipem SpA” supporta l'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei propri compiti.

3.1.2. Composizione e nomina

La composizione dell'Organismo di Vigilanza, e sue modifiche e integrazioni, sono approvate con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato Controllo e Rischi, nonché del Comitato Remunerazione e Nomine, su proposta dell'Amministratore Delegato d'intesa con il Presidente.

L'Organismo di Vigilanza è collegiale ed è composto da cinque componenti, di cui uno interno individuato nella persona del Responsabile della Funzione *Internal Audit* e quattro esterni, uno dei quali in qualità di Presidente dell'Organismo di Vigilanza. I componenti esterni sono individuati tra accademici e professionisti di comprovata competenza ed esperienza in materia legale, economica e/o di organizzazione aziendale; uno dei componenti esterni è individuato tra i componenti del Collegio Sindacale di Saipem S.p.A.

La durata in carica dei componenti dell'Organismo di Vigilanza coincide con quella del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati. I componenti esterni decadono alla data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, pur continuando a svolgere ad interim le proprie funzioni fino a nuova nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza. Ciascun componente esterno non potrà essere confermato nell'incarico per più di 3 (tre) mandati consecutivi, fino ad un massimo di 9 (nove) anni.

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza dei componenti dell'Organismo di Vigilanza:

- (i) le relazioni di parentela, coniugio, convivenza di fatto o affinità entro il quarto grado con componenti del Consiglio di Amministrazione della Società o di Società Controllate, nonché con persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua struttura organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano - anche di fatto - la gestione e il controllo della Società, sindaci della Società e la società di revisione nonché gli altri soggetti indicati dalla legge;
- (ii) i conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società o con Società Controllate, che ne compromettano l'indipendenza;
- (iii) la titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società o su Società Controllate;
- (iv) lo svolgimento delle funzioni di amministratore esecutivo, ricoperte nei tre esercizi precedenti alla nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza, in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate, nonché il ricorrere delle altre circostanze previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- (v) il rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza, fatta salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione;
- (vi) il provvedimento di condanna, anche non passato in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta (cosiddetto "patteggiamento"), in Italia o all'estero, per le violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. n. 231 del 2001;
- (vii) la condanna, anche non passata in giudicato, ovvero la sentenza di "patteggiamento" a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Non possono, inoltre, ricoprire il ruolo di componenti esterni dell'Organismo di Vigilanza e, qualora nominati, decadono dall'incarico, coloro che sono legati a Saipem SpA o a Società Controllate, ovvero agli amministratori di Saipem SpA o di Società Controllate, da un rapporto di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale svolti nei 3 (tre) anni antecedenti la nomina che ne compromettano l'indipendenza.

Costituiscono motivo di sostituzione e conseguente integrazione della composizione dell'Organismo di Vigilanza:

- con riferimento al solo componente interno, l'attribuzione di compiti, ruoli e/o responsabilità all'interno della struttura organizzativa aziendale non compatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e/o "continuità di azione" propri dell'Organismo di Vigilanza;
- la cessazione o rinuncia del componente dell'Organismo di Vigilanza dettata da motivazioni personali;
- la cessazione o rinuncia del componente interno dell'Organismo di Vigilanza alla funzione aziendale e/o alla carica ricoperta.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di sostituzione, di ineleggibilità e/o di decadenza dovesse configurarsi a carico di un componente, questi dovrà darne immediata notizia, mediante comunicazione scritta, agli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza e decadrà automaticamente dalla carica. L'Organismo di Vigilanza comunica la notizia al Presidente e all'Amministratore Delegato, per la formulazione della proposta di sostituzione al Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente paragrafo.

Il verificarsi di motivi di sostituzione, di ineleggibilità e/o di decadenza a carico di componenti dell'Organismo di Vigilanza non comporterà la decadenza dell'intero organo e il Consiglio di Amministrazione provvederà, senza indugio, alla sostituzione degli stessi.

Fermo restando quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione potrà disporre - sentito il parere del Comitato Controllo e Rischi e del Collegio Sindacale - la sospensione o la revoca dall'incarico di un componente dell'Organismo di Vigilanza in caso di:

- omessa o insufficiente vigilanza attestata - anche in via incidentale - in una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 nei confronti della Società o di un altro ente in cui tale componente rivesta, o abbia rivestito, la carica di organismo di vigilanza, ovvero attestata, anche in via incidentale, in un provvedimento di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento);
- grave inadempimento delle funzioni di Organismo di Vigilanza.

3.1.3. Funzioni, poteri e budget dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di Vigilanza sono così definiti:

- (i) vigilanza sull'effettività del Modello 231 e monitoraggio delle attività di attuazione e aggiornamento del Modello 231;
- (ii) disamina dell'adeguatezza del Modello 231, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire comportamenti illeciti ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001;
- (iii) analisi circa il mantenimento, nel tempo, dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello 231;
- (iv) promozione del necessario aggiornamento, in senso dinamico, del Modello 231;
- (v) approvazione del programma annuale delle attività di vigilanza nell'ambito delle strutture e funzioni della Società (di seguito, il **"Programma di Vigilanza"**), in coerenza con i principi e i contenuti del Modello 231 e con il piano di verifiche e controlli sul sistema di controllo interno; coordinamento dell'attuazione del Programma di Vigilanza e dell'attuazione degli interventi di controllo programmati e non programmati; esame delle risultanze delle attività effettuate e la relativa reportistica;
- (vi) cura dei flussi informativi di competenza con le funzioni aziendali e con gli organismi di vigilanza delle Società Controllate;
- (vii) ogni altro compito attribuito dalla legge o dal Modello 231.

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza ha accesso senza

limitazioni alle informazioni aziendali per le proprie attività di indagine, analisi e controllo svolte direttamente, per il mezzo delle competenti funzioni aziendali interne o di professionisti/società terze. È fatto obbligo di informazione, in capo a qualunque funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali, a fronte di richieste da parte dell'Organismo di Vigilanza, o al verificarsi di eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di Saipem SpA ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001.

All'Organismo di Vigilanza è attribuita:

- la facoltà, con autonomi poteri di rappresentanza, di stipulare, modificare e/o risolvere - anche avvalendosi delle competenti funzioni aziendali interne - incarichi professionali a soggetti terzi in possesso delle competenze specifiche necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico;
- la disponibilità delle risorse finanziarie per lo svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza. In caso di atti di importo superiore a 1 milione di euro, la necessità è comunicata al Presidente e all'Amministratore Delegato di Saipem SpA.

3.2. Flussi informativi

3.2.1. Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice societario e gli organi di governo e controllo societario

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello 231, all'emersione di eventuali aspetti critici e comunica l'esito delle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati. Sono previste le seguenti linee di riporto:

- (i) continuativa, nei confronti dell'Amministratore Delegato, il quale informa il Consiglio di Amministrazione nell'ambito dell'informativa sull'esercizio delle deleghe conferite;
- (ii) semestrale, nei confronti del Comitato Controllo e Rischi, del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione; a tale proposito è predisposta una relazione semestrale relativa all'attività svolta, con evidenza dell'esito delle attività di vigilanza effettuate e delle eventuali innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti registratesi nel periodo; in tale occasione, sono organizzati incontri dedicati con il Comitato Controllo e Rischi, il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione per discutere dei temi trattati nella relazione e di eventuali ulteriori argomenti di comune interesse; la relazione semestrale è trasmessa inoltre al Presidente e all'Amministratore Delegato;
- (iii) immediata, ove risultino accertati fatti di particolare materialità o significatività, nei confronti del Comitato Controllo e Rischi e del Collegio Sindacale, previa informativa al Presidente e all'Amministratore Delegato.

3.2.2. Informative obbligatorie verso l'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto dal paragrafo 3.2.3, l'Organismo di Vigilanza deve essere informato da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello 231 in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di Saipem SpA ai sensi del d.lgs. n. 231

del 2001. Al riguardo:

- il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari incontra l'Organismo di Vigilanza, su base almeno semestrale, al fine dell'esame dei controlli inerenti al sistema di controllo interno sull'informativa finanziaria;
- la società incaricata della revisione legale incontra l'Organismo di Vigilanza prima della riunione del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione della proposta di bilancio, della relazione semestrale e del bilancio consolidato, per la valutazione di possibili criticità emerse nello svolgimento delle attività di revisione;
- il Team Presidio Eventi Giudiziari trasmette in maniera continuativa e tempestiva all'Organismo di Vigilanza le comunicazioni e le segnalazioni ricevute, nonché un report annuale contenente le valutazioni e i monitoraggi di competenza;
- la funzione Internal Audit trasmette all'Organismo di Vigilanza, in via continuativa o almeno trimestrale, le comunicazioni e le segnalazioni ricevute, nonché le valutazioni e i monitoraggi di competenza;
- la funzione Health, Safety, Environment and Quality presenta, su base almeno semestrale, la reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed ambiente, nonché le valutazioni e i monitoraggi di competenza;
- la funzione Compliance incontra, su base almeno semestrale, l'Organismo di Vigilanza e presenta la relazione relativa alle attività anti-corruzione;
- il General Counsel riferisce periodicamente all'Organismo di Vigilanza in merito ai procedimenti giudiziari in corso;
- la funzione Chief Financial Officer riferisce, su base annuale, all'Organismo di Vigilanza in merito ai temi di propria competenza. Inoltre, la funzione Chief Financial Officer comunica almeno semestralmente, all'Organismo di Vigilanza il conferimento, da parte di Saipem SpA e delle Società Controllate, di incarichi alla società di revisione o a società ad essa collegate, diversi da quelli relativi alla revisione del bilancio;
- la funzione Compliance comunica all'Organismo di Vigilanza un'informativa almeno semestrale sull'avvenuta adozione ed aggiornamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo delle Società Controllate;
- la funzione Security riferisce, su base almeno semestrale, sull'attività di security e cybersecurity svolta;
- la funzione People, HSEQ and Sustainability riferisce periodicamente all'Organismo di Vigilanza in merito alle azioni disciplinari intraprese all'esito delle attività istruttorie svolte a seguito della ricezione di segnalazioni anche anonime (*whistleblowing*) o scaturenti da attività di audit, nonché di ogni ulteriore sanzione disciplinare comminata in relazione a comportamenti illeciti rilevanti ai fini del Modello 231.

Resta ferma la possibilità per l'Organismo di Vigilanza di organizzare incontri e di istituire in ogni momento, anche in via periodica, canali informativi dedicati alla trattazione di specifiche tematiche con i responsabili delle competenti funzioni ed unità aziendali. L'Organismo di Vigilanza può organizzare incontri con l'Amministratore Delegato di Saipem SpA.

3.2.3. Segnalazioni

Il *management*, i dipendenti, i consulenti, i collaboratori e i *partner* commerciali devono segnalare all'Organismo di Vigilanza comportamenti non in linea con i principi e i contenuti del Modello 231; l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere.

Saipem⁷ ha istituito specifici canali di comunicazione indicati nella Procedura "*Segnalazioni, anche anonime, ricevute da Saipem SpA e da Società Controllate in Italia e all'estero*" pubblicata sui siti *intranet* e *internet* della Società ed accessibile a tutti i dipendenti di Saipem e agli utenti del sito.

Saipem SpA ha, altresì, istituito "canali dedicati" dell'Organismo di Vigilanza per facilitare il flusso di comunicazioni:

organismodivigilanza@saipem.com.

I canali di comunicazione adottati garantiscono, unitamente alle modalità di gestione della segnalazione, la riservatezza dell'identità del segnalante.

L'obbligo di comunicazione di cui sopra si applica anche con riferimento a comportamenti non in linea con i principi ed i contenuti del Modello 231 di cui il *management* o i dipendenti di Saipem SpA siano venuti a conoscenza attraverso canali di comunicazione diversi da quelli sopra descritti, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede che devono caratterizzare il rapporto di lavoro subordinato.

L'Organismo di Vigilanza valuta anche le segnalazioni pervenute attraverso canali di comunicazione diversi da quelli sopra descritti.

I segnalanti sono garantiti contro qualsiasi forma, diretta o indiretta, di ritorsione, che provoca o può provocare, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, fatti salvi gli obblighi di legge e quando sia accertata la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia e/o, per il medesimo titolo, anche quella civile per dolo o colpa grave, nei termini previsti dalla normativa vigente. In tali circostanze, la Società si riserva la facoltà di agire per la tutela dei propri diritti, anche disciplinarmente.

È in ogni caso assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante e sono inoltre previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante.

3.3. Informative relative alle Società Controllate

Ferma restando l'autonomia delle Società Controllate, dei relativi organismi di vigilanza e degli altri organi analoghi deputati a vigilare sul funzionamento ed aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo, tali organi - nell'ambito di un rapporto di pariteticità con l'Organismo di Vigilanza di Saipem SpA - trasmettono a quest'ultimo una relazione semestrale contenente:

- la pianificazione delle attività di vigilanza di propria competenza;

⁷ Per "Saipem" si intende Saipem SpA e le società controllate in via diretta e indiretta, in Italia e all'estero.

- le eventuali criticità di rilievo riscontrate nella programmazione ed esecuzione di tali attività e le eventuali azioni intraprese al fine di porvi rimedio;
- un'informativa sull'avvenuta adozione ed aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo della rispettiva Società Controllata.

Fermo restando quanto sopra, tali organi devono comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza di Saipem SpA e, nel caso di società indirettamente controllata, all'organismo di vigilanza od organo analogo della propria controllante diretta, i fatti rilevanti riscontrati nella attività di vigilanza svolta che abbiano o possano avere un impatto significativo sul Modello 231 di Saipem SpA ovvero che possano eventualmente comportare una responsabilità di carattere penale o amministrativo della Società o del suo personale.

Gli organismi di vigilanza o altri organi analoghi delle Società Controllate devono mettere a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di Saipem SpA le informazioni da quest'ultimo richieste al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di competenza di quest'ultimo.

3.4. Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, rapporto previsti nel Modello 231 è conservato dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio cartaceo e/o informatico. Fatti salvi gli ordini legittimi delle Autorità, i dati e le informazioni conservate nell'archivio sono posti a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza solo previa autorizzazione dell'Organismo stesso.

CAPITOLO 4

COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

4.1. Attività di comunicazione e formazione

La comunicazione e la formazione del personale sono importanti requisiti dell'attuazione del Modello 231. Saipem SpA si impegna a facilitare e promuovere la conoscenza del Modello 231, con grado di approfondimento diversificato secondo la posizione e il ruolo dei Destinatari cui essa si rivolge, favorendo la partecipazione attiva degli stessi all'approfondimento dei suoi principi e contenuti.

4.1.1. Comunicazione del Modello 231

Il Modello 231 è comunicato formalmente dall'Amministratore Delegato di Saipem SpA, tramite le funzioni aziendali competenti:

- a ciascun componente degli organi sociali;
- al *management* e ai dipendenti, siano essi a ruolo e/o in servizio.

Il Modello 231 costituisce un allegato al contratto di lavoro.

I principi e i contenuti del Modello 231 sono portati a conoscenza di tutti coloro con i quali Saipem SpA intrattiene rapporti contrattuali. L'impegno all'osservanza della legge e dei principi di riferimento del Modello 231 da parte dei terzi aventi rapporti contrattuali con Saipem SpA è previsto da apposita clausola del relativo contratto ed è oggetto di accettazione da parte del terzo contraente.

Al riguardo, con documento normativo sono standardizzate clausole che, a seconda dell'attività regolamentata dal contratto, impegnano le controparti al rispetto del Modello 231, prevedendo altresì appositi rimedi contrattuali (quali il diritto di risoluzione/sospensione del contratto e/o l'applicazione di specifiche clausole penali) per il caso di inadempimento.

Inoltre, Saipem prevede un dettagliato sistema di valutazione dei fornitori, che prevede di adottare provvedimenti (monitoraggio, nulla osta, sospensione, revoca) a carico di questi ultimi nel caso in cui venga a conoscenza di comportamenti contrari ai principi contenuti nel Modello 231 sin dalla fase della qualifica.

Il Modello 231 è affisso nelle bacheche aziendali e reso disponibile a tutti i dipendenti sul sito *intranet* aziendale, sul *Document Management System* e a tutti gli utenti - anche non dipendenti - sul sito *internet* di Saipem.

4.1.2. Formazione del personale di Saipem SpA

I principi e i contenuti del d.lgs. n. 231 del 2001 e del Modello 231 sono, inoltre, divulgati al personale di Saipem SpA anche mediante specifici corsi di formazione che prevedono altresì specifiche esemplificazioni dei reati presupposto ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 anche alla luce della giurisprudenza.

Tale attività formativa è erogata attraverso strumenti e procedure informatiche (*e-mail* di aggiornamento, strumenti di autovalutazione), nonché incontri e seminari di formazione ed aggiornamento periodici e prevede forme di verifica finalizzate a valutare le attività di formazione stesse. Tale attività è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica del dipendente di Saipem SpA, del livello di rischio dell'area in cui lo stesso opera, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società. La partecipazione ai corsi è obbligatoria.

La pianificazione dei corsi di formazione è approvata dall'Organismo di Vigilanza di Saipem SpA su proposta della funzione Compliance, che provvede a fornire un'informativa semestrale al medesimo Organismo di Vigilanza sulle attività di formazione svolte.

CAPITOLO 5

SISTEMA DISCIPLINARE

5.1. Funzione del sistema disciplinare

La definizione di sanzioni commisurate alla violazione e applicabili in caso di violazione del Modello 231 ha lo scopo di contribuire: (i) all'efficacia del Modello 231 stesso e (ii) all'efficacia dell'azione di controllo dell'Organismo di Vigilanza.

A tale proposito, è predisposto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel Modello 231, con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale sia ai soggetti sottoposti ad altrui direzione. L'applicazione del sistema disciplinare è autonoma rispetto allo svolgimento e all'esito del procedimento eventualmente avviato presso l'Autorità giudiziaria competente.

L'Organismo di Vigilanza segnala alle funzioni competenti la notizia di violazione del Modello 231 e monitora, di concerto con la funzione People, HSEQ and Sustainability, l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

5.2. Violazione del Modello 231

Ai fini dell'ottemperanza della legge, a titolo esemplificativo, costituisce violazione del Modello 231:

- (i) la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello 231 e/o del Codice Etico e/o dei documenti normativi, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello 231 e/o dal Codice Etico e/o dai documenti normativi nell'espletamento delle Attività Sensibili o di attività ad esse connesse, ivi compresa la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 81/2008;
- (ii) la inosservanza degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza previsti dal Modello 231, che:
 - a) esponga la Società a una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal d.lgs. n. 231 del 2001; e/o
 - b) sia diretta in modo univoco al compimento di uno o più reati contemplati dal d.lgs. n. 231 del 2001; e/o
 - c) sia tale da determinare l'applicazione a carico di Saipem SpA di sanzioni previste dal d.lgs. n. 231 del 2001.

5.3. Misure nei confronti di quadri, impiegati e operai

A ogni notizia di violazione del Modello 231 comunicata da parte dell'Organismo di Vigilanza, è dato impulso da parte della funzione People, HSEQ and Sustainability, al processo volto all'accertamento di presunti comportamenti illeciti posti in essere dai dipendenti Saipem SpA:

- (i) nel caso in cui, in seguito all'accertamento delle mancanze ai sensi del contratto applicato, sia accertata la violazione del Modello 231 o del Codice Etico, la sanzione disciplinare prevista dal contratto applicabile è individuata ai sensi dei documenti normativi di riferimento e irrogata dalla Funzione People, HSEQ and Sustainability, nei confronti dell'autore della condotta censurata;
- (ii) la sanzione irrogata è proporzionata alla gravità della violazione. Si terrà conto: dell'intenzionalità del comportamento o del grado della colpa; del comportamento complessivo del dipendente con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari; del livello di responsabilità e autonomia del dipendente autore dell'illecito disciplinare; della gravità degli effetti del medesimo con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente può essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 231 del 2001 - a seguito della condotta censurata; delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

Le sanzioni disciplinari sono quelle previste dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro del dipendente interessato, nonché quelle comunque applicabili in base alle disposizioni di legge, ivi compreso il licenziamento.

La funzione People, HSEQ and Sustainability comunica l'irrogazione della sanzione, ovvero i provvedimenti di archiviazione con le relative motivazioni, all'Organismo di Vigilanza.

Devono essere, altresì, rispettati tutti gli adempimenti di legge e di contratto relativi all'irrogazione della sanzione disciplinare.

I rapporti di lavoro con i dipendenti che prestano la propria attività all'estero, anche a seguito di distacco, sono disciplinati secondo le norme del Regolamento n. 593/2008/CE sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, nonché dal d.lgs. n. 136/2016 in materia di distacchi transnazionali.

5.4. Misure nei confronti dei dirigenti

Alla notizia di una violazione del Modello 231 comunicata da parte dell'Organismo di Vigilanza, nel caso in cui la violazione del Modello 231 da parte di uno o più dirigenti sia accertata ai sensi del precedente paragrafo 5.3 lett. (i), la Società adotta nei confronti dell'autore della condotta censurata quanto previsto per legge e per contratto applicabile, tenuto conto dei criteri ex paragrafo 5.3 lett. (ii). Se la violazione del Modello 231 fa venire meno il rapporto di fiducia, la sanzione è individuata nel licenziamento per giusta causa.

5.5. Misure nei confronti degli Amministratori

L'Organismo di Vigilanza comunica al Comitato Controllo e Rischi, al Collegio Sindacale, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, la notizia di una violazione del Modello 231 commessa da parte di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui la violazione sia

commessa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato, la notizia di violazione del Modello 231 deve essere comunicata agli altri componenti di tali organi sociali. I componenti del Consiglio di Amministrazione, senza la partecipazione del soggetto coinvolto, effettuano le valutazioni ritenute opportune e assumono, sentito il Comitato Controllo e Rischi, senza la partecipazione del soggetto coinvolto, ed il Collegio Sindacale, i provvedimenti opportuni, che possono includere la revoca in via cautelare dei poteri delegati, nonché la convocazione dell'Assemblea dei soci per disporre l'eventuale sostituzione.

5.6. Misure nei confronti dei Sindaci

L'Organismo di Vigilanza comunica al Presidente del Collegio Sindacale (o ad altro Sindaco, nel caso in cui la violazione sia commessa da tale soggetto) e al Consiglio di Amministrazione nella figura del Presidente la notizia di una violazione del Modello 231 commessa da parte di uno o più Sindaci. L'informativa al Consiglio di Amministrazione assorbe quella al Comitato Controllo e Rischi. I componenti del Collegio Sindacale, senza la partecipazione del soggetto coinvolto, sentito il Consiglio di Amministrazione, effettuano le necessarie valutazioni che possono includere la convocazione dell'Assemblea dei Soci per disporre i provvedimenti del caso.

CAPITOLO 6 PRESIDI DI CONTROLLO

6.1. Struttura dei presidi di controllo

Nell'ambito del documento "*Parte Speciale del Modello 231 - Attività Sensibili e Standard di Controllo specifici*" sono riportate le Attività Sensibili ritenute rilevanti ai fini della commissione dei reati previsti dal d.lgs. n. 231 del 2001 e i relativi presidi di controllo finalizzati alla prevenzione degli stessi reati.

Coerentemente con la metodologia di analisi dei rischi adottata (come descritta al precedente Capitolo 2), il documento "*Parte Speciale del Modello 231 - Attività Sensibili e Standard di Controllo specifici*" è strutturato sulla base dei processi aziendali di Saipem SpA e identifica, per ciascuno di essi, le Attività Sensibili applicabili, ovvero le attività aziendali ove, nell'ambito del processo, può essere presente il rischio di commissione dei reati.

Per ciascuna Attività Sensibile identificata, il documento indica gli Standard di Controllo finalizzati alla prevenzione del rischio di commissione dei reati ex d.lgs. n. 231 del 2001.

In particolare, gli Standard di Controllo ai sensi del Modello 231 sono strutturati su due livelli:

1. **standard generali di trasparenza delle attività**, di seguito elencati e applicabili in via trasversale a tutti i processi aziendali e relative attività:
 - a) **Segregazione delle attività**: deve esistere segregazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza⁸;
 - b) **Norme**: devono esistere disposizioni aziendali idonee a fornire almeno principi di riferimento generali per la regolamentazione dell'attività sensibile;
 - c) **Poteri di firma e poteri autorizzativi**: devono esistere regole formalizzate per l'attribuzione e l'esercizio dei poteri di rappresentanza verso terzi e delle deleghe interne coerenti con le responsabilità assegnate;
 - d) **Tracciabilità**: i soggetti, le funzioni interessate e/o i sistemi informativi utilizzati devono assicurare l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati che supportano la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e le modalità di gestione delle risorse finanziarie.

Gli standard generali di trasparenza sono recepiti dalle funzioni competenti nell'ambito dei documenti normativi riferibili alle Attività Sensibili. Tali documenti normativi sono comunicati e diffusi dalle funzioni competenti in osservanza delle leggi e dei contratti applicabili e vincolano il *management* e i dipendenti di Saipem SpA alla loro osservanza;

2. **standard di controllo specifici**, che prevedono disposizioni particolari volte a disciplinare gli aspetti peculiari delle Attività Sensibili e che devono essere

⁸ È attribuita allo standard la seguente qualificazione:

- il principio della segregazione deve sussistere considerando l'Attività Sensibile nel contesto dello specifico processo di appartenenza;
- la segregazione sussiste in presenza di sistemi codificati, complessi e strutturati ove le singole fasi siano coerentemente individuate e disciplinate nella gestione, con conseguente limitazione di discrezionalità applicativa, nonché tracciate nelle decisioni assunte.

contenuti nei documenti normativi di riferimento. Tali documenti riportano l'indicazione, tra le normative di riferimento, del Modello 231.

Le funzioni competenti assicurano il recepimento degli Standard di Controllo specifici volti a disciplinare gli aspetti peculiari delle Attività Sensibili collegate ai relativi processi aziendali.

6.2. Attività Sensibili e Standard di Controllo specifici

Il documento "*Parte Speciale del Modello 231 - Attività Sensibili e Standard di Controllo specifici*", approvato dal Consiglio di Amministrazione, in occasione dell'approvazione della prima versione del Modello 231, e dall'Amministratore Delegato, in occasione dei suoi successivi aggiornamenti con le modalità indicate al successivo capitolo 7, individua per ciascun processo aziendale le correlate Attività Sensibili e i relativi presidi di controllo adottati dalla Società.

Tale documento è comunicato dall'Amministratore Delegato di Saipem SpA, avvalendosi della funzione Compliance, ai suoi primi e secondi riporti, al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai responsabili delle filiali di Saipem SpA e alla funzione Organisation. Gli Standard di Controllo specifici sono recepiti dalle competenti funzioni aziendali nei documenti normativi riferibili alle Attività Sensibili. Le Attività Sensibili e gli Standard di Controllo specifici sono comunicati alla funzione Internal Audit di Saipem SpA per lo svolgimento delle attività di competenza.

CAPITOLO 7

REGOLE PER L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 231

7.1. Premessa

In ragione della complessità della struttura organizzativa della Società e della applicazione del Modello 231 ad essa, l'aggiornamento del Modello 231 si articola nella predisposizione di un programma di recepimento delle innovazioni (di seguito, il **"Programma di Recepimento"**).

7.2. Criteri di predisposizione del Programma di Recepimento

Si rende necessario procedere tempestivamente alla predisposizione del Programma di Recepimento in occasione (a) di novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, (b) della revisione periodica del Modello 231 anche in relazione a cambiamenti significativi della struttura organizzativa o dei settori di attività della Società, (c) di significative violazioni del Modello 231 e/o esiti di verifiche sull'efficacia del medesimo o di esperienze di pubblico dominio del settore. L'attività è funzionale al mantenimento nel tempo dell'efficacia del Modello 231.

Il compito di disporre l'aggiornamento del Modello 231 è attribuito all'Amministratore Delegato, già delegato alla sua attuazione, in coerenza con la metodologia e i principi previsti nel Modello 231. Più in particolare:

- l'Organismo di Vigilanza comunica all'Amministratore Delegato ogni informazione della quale sia a conoscenza che determina l'opportunità di procedere a interventi di aggiornamento del Modello 231;
- l'Amministratore Delegato avvia il Programma di Recepimento, informando il Consiglio di Amministrazione;
- il Programma di Recepimento viene predisposto e realizzato con il contributo di un apposito *team* multifunzionale (di seguito, il **"Team 231"**), costituito dai responsabili delle funzioni di Saipem SpA: Professional Practice, Continuous Audit and Relations with Control Bodies, Organisation, funzione Compliance, Corporate Affairs and Governance e Internal Control System over Financial Reporting e/o da un loro primo riporto ed integrato di volta in volta dalle funzioni aziendali competenti, sulla base delle specifiche esigenze;
- il Programma di Recepimento individua le attività necessarie per realizzare l'aggiornamento del Modello 231, definendo responsabilità, tempi e modalità di esecuzione. Il Team 231 cura in particolare l'individuazione dei requisiti legali e normativi per il corretto aggiornamento del Modello 231 nonché la modifica e/o integrazione delle Attività Sensibili e degli Standard di Controllo.

I risultati del Programma di Recepimento predisposti dal Team 231 con il contributo delle funzioni aziendali competenti e in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza sono sottoposti dallo stesso Team 231 all'Amministratore Delegato, che approva i risultati e le azioni da disporre per quanto di competenza.

Le modifiche e/o integrazioni contenute nel Programma di Recepimento, relative: (a) alla struttura del documento “Parte Speciale del Modello 231 - Attività Sensibili e Standard di Controllo specifici” e (b) correzioni di refusi e/o errori materiali, aggiornamento o correzione di rinvii a disposizioni normative, modifica della denominazione delle funzioni aziendali interne e dei processi sono approvate dall’Amministratore Delegato di Saipem SpA, che ne dà informativa al Consiglio di Amministrazione, e sono immediatamente efficaci.

Le modifiche e/o integrazioni al Modello 231 diverse da quelle sopra elencate sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Collegio Sindacale e del Comitato Controllo e Rischi.

L’Organismo di Vigilanza provvede a monitorare lo stato di avanzamento e i risultati del Programma di Recepimento, nonché l’attuazione delle azioni disposte e informa l’Amministratore Delegato dell’esito delle attività.

CAPITOLO 8 CODICE ETICO SAIPEM

PREMESSA

Saipem⁹ è un gruppo industriale a vocazione internazionale consapevole, per le dimensioni e l'importanza delle sue attività, di svolgere un ruolo rilevante rispetto al mercato, allo sviluppo economico e al benessere delle persone che lavorano o collaborano con Saipem e delle comunità in cui è presente.

La complessità delle situazioni in cui Saipem si trova ad operare, le sfide dello sviluppo sostenibile e la necessità di tenere in considerazione gli interessi di tutti i legittimi portatori di interesse nei confronti dell'attività aziendale ("*Stakeholder*"), rafforzano l'importanza di definire con chiarezza i valori e le responsabilità che Saipem riconosce, accetta, condivide e assume, contribuendo a costruire un futuro migliore per tutti.

Per questa ragione è stato predisposto il Codice Etico Saipem ("**Codice**" o "**Codice Etico**"), la cui osservanza da parte degli amministratori, dei sindaci, del *management* e dei dipendenti di Saipem nonché di tutti coloro che operano in Italia e all'estero per il conseguimento degli obiettivi di Saipem ("**Persone di Saipem**"), ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità, è di importanza fondamentale - anche ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e di contratto che disciplinano il rapporto con Saipem - per l'efficienza, l'affidabilità e la reputazione di Saipem, fattori che costituiscono un patrimonio decisivo per il successo dell'impresa e per il miglioramento del contesto sociale in cui Saipem opera.

Saipem si impegna a promuovere la conoscenza del Codice da parte delle Persone di Saipem e degli altri *Stakeholder* e il loro contributo costruttivo sui suoi principi e contenuti. Saipem si impegna a tenere in considerazione i suggerimenti e le osservazioni che dovessero scaturire dagli *Stakeholder*, con l'obiettivo di confermare o integrare il Codice.

Saipem vigila in ogni caso con attenzione sull'osservanza del Codice, predisponendo adeguati strumenti e procedure definiti nei documenti normativi¹⁰ di informazione, prevenzione e controllo e assicurando la trasparenza delle operazioni e dei comportamenti posti in essere, intervenendo, se del caso, con azioni correttive. All'Organismo di Vigilanza o altro organo analogo di ciascuna società di Saipem sono assegnate le funzioni di garante del Codice Etico ("**Garante**").

Il Codice è portato a conoscenza di tutti coloro con i quali Saipem intrattiene relazioni.

⁹ Per "Saipem" si intende Saipem SpA e le società controllate in via diretta e indiretta, in Italia e all'estero.

¹⁰ Per documenti normativi si intende l'insieme di documenti che regolamentano indirizzi, processi e specifiche tematiche/aspetti di interesse aziendale, con l'obiettivo di garantire uniformità di comportamenti, nonché perseguire obiettivi di *compliance*, descrivendo compiti e/o responsabilità delle strutture aziendali coinvolte nei processi regolamentati, le modalità di gestione e controllo e i flussi di comunicazione.

1. Principi generali: sostenibilità e responsabilità d'impresa

L'osservanza della legge, dei regolamenti, delle disposizioni statutarie, dei codici di Corporate Governance, l'integrità etica e la correttezza sono impegno costante e dovere di tutte le Persone di Saipem e caratterizzano i comportamenti di tutta la sua organizzazione.

La conduzione degli affari e delle attività aziendali di Saipem deve essere svolta in un quadro di *trasparenza, onestà, correttezza, buona fede* e nel pieno rispetto delle regole poste a tutela della concorrenza.

Saipem si impegna a mantenere e rafforzare un sistema di *governance* allineato con gli standard della *best practice* internazionale in grado di gestire la complessità delle situazioni in cui Saipem si trova a operare e le sfide da affrontare per lo sviluppo sostenibile.

Sono adottate forme sistematiche di coinvolgimento degli *Stakeholder*, estendendo il dialogo sui temi della *sostenibilità* e della *responsabilità d'impresa*.

Nello sviluppo sia delle proprie attività di impresa internazionale sia di quelle in partecipazione con i *partner*, Saipem si ispira alla tutela e alla promozione dei *diritti umani*, inalienabili e imprescindibili prerogative degli esseri umani e fondamento per la costruzione di società fondate sui principi di uguaglianza, solidarietà, ripudio della guerra e per la tutela dei diritti civili e politici, dei diritti sociali, economici e culturali e dei diritti cosiddetti di terza generazione (diritto all'autodeterminazione, alla pace, allo sviluppo e alla salvaguardia dell'ambiente).

Saipem crede che le proprie condotte non debbano in alcun modo favorire o tollerare in qualunque modo violazioni dei Diritti Umani, e altre attività illecite, come il riciclaggio e qualsiasi forma di finanziamento al terrorismo e si impegna a garantire, attraverso i propri comportamenti, il pieno rispetto e l'efficacia delle restrizioni e dei limiti posti dalla normativa nazionale e internazionale in materia.

È ripudiata ogni sorta di discriminazione, di corruzione, di lavoro forzato o minorile. Sono tenuti in particolare considerazione il riconoscimento e la salvaguardia della *dignità*, della *libertà* e dell'*uguaglianza* degli esseri umani, la tutela del *lavoro* e delle *libertà sindacali*, della *salute*, della *sicurezza*, dell'ambiente e della biodiversità, nonché il sistema di valori e principi in materia di trasparenza, efficienza energetica e sviluppo sostenibile, così come affermati dalle Istituzioni e dalle Convenzioni Internazionali.

A tale riguardo, Saipem opera nel rispetto di quanto previsto in ambito internazionale dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite e dalle seguenti convenzioni:

- la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (Bruxelles, 26 luglio 1995) e relativo primo Protocollo (Dublino, 27 settembre 1996);

- la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (Bruxelles, 26 maggio 1997);
- la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (Parigi, 17 dicembre 1997);
- le Convenzioni fondamentali dell'ILO - *International Labour Organization* (18 giugno 1998);
- le Linee Guida dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) per le società multinazionali.

Inoltre, Saipem si ispira a quanto previsto nelle legislazioni nazionali più avanzate in tema di lotta alla criminalità di impresa e, in particolare, ai presidi ed ai meccanismi di prevenzione e controllo contemplati e/o richiamati nell'ambito dei provvedimenti normativi.

Tutte le Persone di Saipem, senza distinzioni o eccezioni, conformano le proprie azioni e i propri comportamenti ai principi e ai contenuti del Codice nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità, nella consapevolezza che il rispetto del Codice costituisce parte essenziale della qualità della prestazione di lavoro e professionale. I rapporti tra le Persone di Saipem, a tutti i livelli, devono essere improntati a criteri e comportamenti di *onestà, correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto*.

In nessun modo la convinzione di agire a vantaggio o nell'interesse di Saipem può giustificare, nemmeno in parte, l'adozione di comportamenti in contrasto con i principi e i contenuti del Codice.

2. Canoni di comportamento e rapporti con gli Stakeholder

2.1. Etica, trasparenza, correttezza, professionalità

Saipem nei rapporti di affari si ispira e osserva i principi di lealtà, correttezza, trasparenza, efficienza e apertura al mercato, senza distinzione di importanza dell'affare.

Tutte le azioni, le operazioni e le negoziazioni compiute e, in genere, i comportamenti posti in essere dalle Persone di Saipem nello svolgimento dell'attività lavorativa sono ispirati alla massima correttezza, alla completezza e trasparenza delle informazioni, alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale e alla chiarezza e veridicità dei documenti contabili secondo le norme vigenti e i documenti normativi.

Tutte le attività di Saipem devono essere svolte con impegno e rigore professionale, con il dovere di fornire apporti professionali adeguati alle funzioni e alle responsabilità assegnate e di agire in modo da tutelare il prestigio e la reputazione di Saipem. Gli obiettivi di impresa, la proposta e realizzazione di progetti, investimenti e azioni, devono essere indirizzate tutte ad accrescere nel lungo periodo i valori patrimoniali, gestionali, tecnologici e conoscitivi dell'impresa nonché la creazione di valore e il benessere per tutti gli *Stakeholder*.

Pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri, sono senza eccezione proibiti.

Non è mai consentito corrispondere né offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti, benefici materiali e altri vantaggi di qualsiasi entità a terzi, rappresentanti di governi, pubblici ufficiali e dipendenti pubblici o privati, per influenzare o compensare un atto del loro ufficio.

Atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti esclusivamente se di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio. In ogni caso, questo tipo di spese deve essere sempre autorizzato dalla posizione definita dai documenti normativi e documentato in modo adeguato.

È proibita l'accettazione di denaro da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti di affari con Saipem. Chiunque riceva proposte di omaggi o trattamenti di favore o di ospitalità non configurabili come atti di cortesia commerciale di modico valore, o la richiesta di essi da parte di terzi, dovrà respingerli e informare immediatamente il superiore gerarchico, o l'organo del quale è parte, e il Garante.

Saipem cura di informare adeguatamente i terzi circa gli impegni e obblighi imposti dal Codice, esige da loro il rispetto dei principi che riguardano direttamente la loro attività e adotta le opportune iniziative interne e, se di propria competenza, esterne in caso di mancato adempimento da parte di terzi.

2.2. Rapporti con gli azionisti e con il Mercato

2.2.1. Valore per gli azionisti, efficienza, trasparenza

La struttura interna di Saipem e i rapporti con i soggetti direttamente e indirettamente coinvolti nelle attività sono organizzati secondo regole in grado di assicurare l'affidabilità del *management* e l'equo bilanciamento tra i poteri del *management* e gli interessi degli azionisti in particolare e degli altri *Stakeholder* in generale, nonché la trasparenza e la conoscibilità da parte del mercato delle decisioni gestionali e degli eventi societari in genere che possono influenzare in maniera rilevante il corso degli strumenti finanziari emessi.

Nell'ambito delle iniziative volte a massimizzare il valore per gli azionisti e garantire la trasparenza dell'operatività del *management*, Saipem definisce, attua e adegua progressivamente, un sistema articolato e omogeneo di regole di condotta riguardanti sia la propria struttura organizzativa interna sia i rapporti con gli azionisti sia i rapporti con i terzi, in conformità con gli standard più evoluti di *corporate governance* nel contesto nazionale e internazionale, nella consapevolezza del fatto che la capacità dell'impresa di darsi regole di funzionamento efficienti ed efficaci costituisce uno strumento imprescindibile per rafforzare la reputazione in termini di affidabilità e trasparenza e la

fiducia da parte degli *Stakeholder*.

Saipem ritiene necessario che gli azionisti siano messi in grado di partecipare alle decisioni di competenza e di effettuare scelte consapevoli. Saipem è pertanto impegnata ad assicurare la massima trasparenza e tempestività delle informazioni comunicate agli azionisti e al mercato, anche mediante il sito internet aziendale, nel rispetto della normativa applicabile alle società quotate.

Saipem si impegna inoltre a tenere nella dovuta considerazione le legittime indicazioni manifestate dagli azionisti nelle sedi deputate.

2.2.2. Codice di Corporate Governance

Le principali regole di *corporate governance* di Saipem che qui si intendono richiamate per quanto possa occorrere, sono contenute nel Codice di Corporate Governance delle società quotate emesso da Borsa Italiana, cui Saipem SpA aderisce.

2.2.3. Informazione societaria

Saipem assicura, attraverso idonee procedure per la gestione interna e la comunicazione all'esterno, la corretta gestione delle informazioni societarie.

2.2.4. Informazioni rilevanti o privilegiate

Tutte le Persone di Saipem sono tenute, nell'ambito delle mansioni assegnate, alla corretta gestione delle informazioni rilevanti o privilegiate nonché alla conoscenza e al rispetto dei documenti normativi con riferimento al *market abuse*. È fatto espresso divieto di ogni comportamento atto a costituire, o che possa agevolare, *insider trading*. In ogni caso, l'acquisto o la vendita di azioni di Saipem o di società esterne a Saipem dovrà essere sempre guidata da un senso di assoluta e trasparente correttezza.

2.2.5. Mezzi di informazione

È impegno di Saipem assicurare un'informazione veritiera, tempestiva, trasparente e accurata verso l'esterno.

I rapporti con i mezzi di informazione sono riservati esclusivamente alle funzioni e alle responsabilità aziendali a ciò delegate; tutte le Persone di Saipem sono tenute a concordare preventivamente con la struttura Saipem competente le informazioni da fornire a rappresentanti dei mezzi di informazione nonché l'impegno a fornirle.

2.3. Rapporti con istituzioni, associazioni, comunità locali

Saipem promuove il dialogo con le Istituzioni e con le espressioni organizzate della società civile in tutti i Paesi in cui opera.

2.3.1. Autorità e Istituzioni Pubbliche

Saipem, attraverso le proprie Persone, coopera attivamente e pienamente con le

Autorità.

Le Persone di Saipem, nonché i collaboratori esterni le cui azioni possano essere riferibili a Saipem, devono tenere nei rapporti con la Pubblica Amministrazione comportamenti caratterizzati da correttezza, trasparenza e tracciabilità. Tali rapporti sono riservati esclusivamente alle funzioni e posizioni competenti, nel rispetto dei programmi approvati e dei documenti normativi.

Le funzioni delle società controllate interessate devono coordinarsi con la struttura Saipem competente per la valutazione preventiva della qualità degli interventi da porre in atto e per la condivisione delle azioni, nonché per la loro attuazione e monitoraggio.

È fatto divieto di rendere, indurre o favorire dichiarazioni mendaci alle Autorità.

2.3.2. Organizzazioni politiche e sindacali

Saipem non eroga contributi, diretti o indiretti, sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati e organizzazioni politiche, a loro rappresentanti e candidati. È consentita l'erogazione di contributi diretti o indiretti a favore di organizzazioni sindacali e di loro rappresentanti, nei limiti e nella misura in cui ciò sia previsto da inderogabili prescrizioni legislative o dalla contrattazione collettiva applicabile¹¹.

2.3.3. Sviluppo delle Comunità locali

È impegno di Saipem contribuire fattivamente alla promozione della qualità della vita, allo sviluppo socio-economico delle comunità in cui Saipem opera e alla formazione di capitale umano e capacità locali, svolgendo allo stesso tempo le proprie attività d'impresa secondo modalità compatibili con una corretta pratica commerciale.

Le attività di Saipem sono svolte nella consapevolezza della responsabilità sociale che Saipem ha nei confronti di tutti i propri *Stakeholder* e in particolare delle comunità locali in cui opera, nella convinzione che le capacità di dialogo e di interazione con la società civile rappresentano un valore fondamentale dell'azienda. Saipem rispetta i diritti culturali, economici e sociali delle comunità locali in cui opera e si impegna a contribuire, ove possibile, alla loro realizzazione, con particolare riferimento al diritto a un'adeguata alimentazione, all'acqua potabile, al più alto livello raggiungibile di salute fisica e mentale, ad alloggi dignitosi, all'educazione, astenendosi da azioni che possono ostacolare o impedire la realizzazione di tali diritti.

Saipem promuove condizioni di trasparenza nell'informazione indirizzata alle comunità locali, con particolare riferimento alle tematiche di loro maggiore interesse. Sono inoltre promosse forme di consultazione continua e informata, attraverso le strutture Saipem competenti, allo scopo di prendere nella dovuta considerazione le legittime aspettative delle comunità locali nell'ideazione e nella condotta delle attività aziendali e al fine di favorire meccanismi di adeguata redistribuzione dei profitti derivanti dalle attività.

¹¹ Eventuali contributi a favore di sindacati marittimi di carattere sovranazionale dovranno essere espressamente approvati dal *Chief People, HSEQ and Sustainability Officer*

Saipem si impegna pertanto a diffondere la conoscenza dei valori e dei principi aziendali al proprio interno e all'esterno, anche attraverso l'emissione di adeguati documenti normativi, e a proteggere i diritti peculiari delle popolazioni locali, con particolare riferimento alle loro culture, istituzioni, legami e stili di vita.

Le Persone di Saipem, nell'ambito delle rispettive funzioni, sono tenute a partecipare alla definizione delle singole iniziative in coerenza con le politiche e i programmi di intervento di Saipem, ad attuarle con criteri di assoluta trasparenza e a sostenerle quale valore integrante degli obiettivi di Saipem.

2.3.4. Promozione delle attività “non profit”

L'attività filantropica di Saipem è coerente con la propria visione e attenzione per lo sviluppo sostenibile.

Saipem si impegna pertanto a favorire e sostenere, e a promuovere tra le proprie Persone, le attività “non profit” che testimoniano l'impegno dell'impresa a farsi parte attiva per la soddisfazione dei bisogni delle comunità in cui è presente.

2.4. Rapporti con clienti e fornitori

2.4.1. Clienti

Saipem persegue il proprio successo d'impresa sui mercati attraverso l'offerta di beni e servizi di qualità a condizioni competitive e nel rispetto di tutte le norme poste a tutela della leale concorrenza.

Saipem si impegna a rispettare il diritto dei clienti a non ricevere beni dannosi per la loro salute e integrità fisica e a disporre di informazioni complete sui beni offerti.

Saipem riconosce che l'apprezzamento di chi richiede beni o servizi è di primaria importanza per il proprio successo di impresa. Le politiche commerciali sono finalizzate ad assicurare la qualità dei beni e dei servizi, la sicurezza e l'osservanza del principio di precauzione. È fatto pertanto obbligo alle Persone di Saipem di:

- osservare i documenti normativi per la gestione dei rapporti con i clienti;
- fornire, con efficienza e cortesia, nei limiti delle previsioni contrattuali, beni e servizi di alta qualità che soddisfino le ragionevoli aspettative e necessità di clienti;
- fornire accurate ed esaurienti informazioni su beni e servizi e attenersi a verità nelle comunicazioni pubblicitarie o di altro genere, in modo che i clienti possano assumere decisioni consapevoli.

2.4.2. Fornitori e collaboratori esterni

Saipem si impegna a ricercare nei fornitori e collaboratori esterni professionalità idonea e impegno alla condivisione dei principi e contenuti del Codice e promuove la costruzione di rapporti duraturi per il progressivo miglioramento della *performance* nella tutela e promozione dei principi e contenuti del Codice.

Nei rapporti di appalto, di approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni e/o servizi e di collaborazione esterna (compresi consulenti, agenti, etc.) è fatto obbligo alle Persone di Saipem di:

- osservare i documenti normativi per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori e i collaboratori esterni e di non precludere ad alcun soggetto in possesso dei requisiti richiesti la possibilità di competere per aggiudicarsi una fornitura presso Saipem; adottare nella selezione, esclusivamente criteri di valutazione oggettivi secondo modalità dichiarate e trasparenti;
- ottenere la collaborazione di fornitori e collaboratori esterni nell'assicurare costantemente il soddisfacimento delle esigenze dei clienti in misura adeguata alle loro legittime aspettative, in termini di qualità, costo e tempi di consegna;
- utilizzare nella misura maggiore possibile, nel rispetto delle leggi vigenti e dei criteri di legittimità delle operazioni con parti correlate, beni e servizi forniti da imprese di Saipem a condizioni competitive e di mercato;
- includere nei contratti la conferma di aver preso conoscenza del Codice e l'obbligazione espressa di attenersi ai principi ivi contenuti;
- osservare e richiedere l'osservanza delle condizioni contrattualmente previste;
- mantenere un dialogo franco e aperto con i fornitori e i collaboratori esterni in linea con le buone consuetudini commerciali; riferire tempestivamente al proprio superiore gerarchico, e al Garante, le possibili violazioni del Codice;
- portare a conoscenza delle competenti funzioni di Saipem problemi rilevanti insorti con un fornitore o un collaboratore esterno, in modo da poterne valutare le conseguenze anche a livello di Saipem.

Il compenso da corrispondere dovrà essere esclusivamente commisurato alla prestazione indicata in contratto e i pagamenti non potranno in alcun modo essere effettuati a un soggetto diverso dalla controparte contrattuale né in un Paese terzo diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto¹².

Inoltre, Saipem prevede un dettagliato sistema di valutazione dei fornitori, che prevede di adottare provvedimenti (monitoraggio, nulla osta, sospensione, revoca) a carico di questi ultimi nel caso in cui venga a conoscenza di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico sin dalla fase della qualifica.

2.5. Management, dipendenti, collaboratori di Saipem

2.5.1. Sviluppo e tutela delle Risorse umane

Le persone sono elemento indispensabile per l'esistenza dell'impresa. La dedizione e

¹² Non sono considerati quali Paesi Terzi, ai fini dell'applicazione del divieto, quegli Stati ove una società/ente, controparte di Saipem, abbia stabilito la propria tesoreria accentrata e/o ove la stessa abbia stabilito, in tutto o in parte, proprie sedi, uffici od unità operative funzionali e necessarie all'esecuzione del contratto, fermi restando, in ogni caso, tutti gli ulteriori presidi di controllo previsti da documenti normativi in merito a selezione delle controparti ed effettuazione di pagamenti.

Si precisa che, ai fini del divieto, la tesoreria accentrata può essere detenuta presso altra società dello stesso gruppo a cui appartiene il fornitore, fatte salve le opportune verifiche che manlevino Saipem dai suoi obblighi contrattuali e le opportune verifiche di onorabilità della ragione sociale che riceverà il pagamento.

Inoltre, non sono considerati Paesi Terzi ai fini dell'applicazione del presente divieto, i pagamenti effettuati in Euro su conti correnti situati nei Paesi dell'area SEPA (Single Euro Payments Area).

la professionalità del *management* e dei dipendenti sono valori e condizioni determinanti per conseguire gli obiettivi di Saipem.

Saipem si impegna a sviluppare le capacità e le competenze del management e dei dipendenti, affinché, nell'ambito della prestazione lavorativa, l'energia e la creatività dei singoli trovi piena espressione per la realizzazione del proprio potenziale, e a tutelare le condizioni di lavoro sia nella protezione dell'integrità psico-fisica del lavoratore sia nel rispetto della sua dignità. Non sono consentiti illeciti condizionamenti o indebiti disagi e sono promosse condizioni di lavoro che consentano lo sviluppo della personalità e della professionalità della persona.

Saipem si impegna a offrire, nel pieno rispetto della normativa di legge e contrattuale in materia, a tutti i lavoratori le medesime opportunità di lavoro, facendo in modo che tutti possano godere di un trattamento normativo e retributivo equo basato esclusivamente su criteri di merito e di competenza, senza discriminazione alcuna.

Le funzioni competenti devono:

- adottare in ogni caso criteri di merito e di competenza (e comunque strettamente professionali) per qualunque decisione relativa alle risorse umane;
- provvedere in ogni caso a selezionare, assumere, formare, retribuire e gestire le risorse umane senza discriminazione alcuna;
- creare un ambiente di lavoro nel quale caratteristiche od orientamenti personali non possano dare luogo a discriminazioni e in grado di promuovere la serenità di tutte le Persone di Saipem.

Saipem auspica che le Persone di Saipem, ad ogni livello, collaborino a mantenere in azienda un clima di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno. Saipem interverrà per impedire atteggiamenti interpersonali ingiuriosi, discriminatori o diffamatori. A questo effetto, sono ritenuti rilevanti anche comportamenti extra lavorativi particolarmente offensivi per la sensibilità civile.

In ogni caso, sono proibiti senza eccezione comportamenti che costituiscono violenza fisica o morale.

2.5.2. Knowledge Management

Saipem promuove la cultura e le iniziative volte alla diffusione di conoscenze all'interno delle proprie strutture e a mettere in luce i valori, i principi e i comportamenti e i contributi in termini di innovazione delle famiglie professionali in relazione ai temi legati allo sviluppo delle attività di *business* e alla crescita sostenibile dell'azienda.

Saipem si impegna a offrire strumenti di interazione tra i componenti delle famiglie professionali, i gruppi di lavoro, nonché di coordinamento e accesso al *know-how*, e promuove iniziative di crescita, diffusione e sistematizzazione delle conoscenze relative alle *core competence* delle proprie strutture e volte a definire indirizzi e orientamenti di riferimento atti a garantire uniformità operativa.

Tutte le Persone di Saipem sono tenute a contribuire attivamente ai processi di

Knowledge Management delle attività di competenza, al fine di ottimizzare il sistema di condivisione e di distribuzione della conoscenza tra i singoli.

2.5.3. Security aziendale

Saipem è impegnata nell'attività di studio, sviluppo e attuazione delle strategie, delle politiche e dei piani operativi volti a prevenire e superare ogni comportamento colposo o doloso che potrebbe provocare danni diretti o indiretti alle Persone di Saipem e/o alle risorse materiali e immateriali dell'azienda. Sono favorite misure preventive e difensive, volte a minimizzare la necessità di risposta attiva - comunque sempre e solo in misura proporzionata all'offesa - alle minacce alle persone e ai beni.

Tutte le Persone di Saipem sono tenute a contribuire attivamente al mantenimento di uno standard ottimale di sicurezza aziendale, astenendosi da comportamenti illeciti o comunque, pericolosi e segnalando al proprio superiore gerarchico o all'organo del quale sono parte, e alla struttura Saipem competente, eventuali attività svolte da terzi ai danni del patrimonio o delle risorse umane di Saipem.

È fatto obbligo, in ogni contesto che richiede particolare attenzione alla propria sicurezza personale, di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite in merito da Saipem, astenendosi da comportamenti che possano mettere a rischio la propria e altrui incolumità, segnalando tempestivamente al proprio superiore gerarchico ogni situazione di pericolo alla sicurezza propria o di terzi.

2.5.4. Molestie o mobbing sul luogo di lavoro

Saipem favorisce iniziative mirate a realizzare modalità lavorative improntate a ottenere maggior benessere organizzativo.

Saipem esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non sia dato luogo a molestie o ad atteggiamenti comunque riconducibili a pratiche di mobbing che sono tutti, senza eccezione, proibiti. Sono considerati come tali:

- creare un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile, di isolamento o comunque discriminatorio nei confronti di singoli o gruppi di lavoratori;
- porre in essere ingiustificate interferenze con l'esecuzione di prestazioni lavorative altrui;
- ostacolare prospettive di lavoro individuali altrui per meri motivi di competitività personale o di altri dipendenti.

È vietata qualsiasi forma di violenza o molestia o sessuale o riferita alle diversità personali e culturali. Sono considerate come tali:

- subordinare qualsiasi decisione di rilevanza per la vita lavorativa del destinatario all'accettazione di favori sessuali o alle diversità personali e culturali;
- indurre i propri collaboratori a favori sessuali mediante l'influenza del proprio ruolo;
- proporre relazioni interpersonali private, nonostante un espresso o ragionevolmente evidente non gradimento;

- alludere a disabilità e menomazioni fisiche o psichiche o a forme di diversità culturale, religiosa o di orientamento sessuale.

2.5.5. Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti e divieto di fumo

Tutte le Persone di Saipem devono contribuire personalmente a promuovere e mantenere un clima di reciproco rispetto nell'ambiente di lavoro; particolare attenzione è prestata alle condizioni di rispetto della sensibilità degli altri.

Sarà considerata consapevole assunzione del rischio di pregiudicare tali caratteristiche ambientali, essere o trovarsi sotto l'effetto di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di sostanze di analogo effetto, nel corso della prestazione lavorativa e nei luoghi di lavoro. Gli stati di dipendenza cronica, quando incidano sull'ambiente di lavoro, saranno - per i riflessi contrattuali - equiparati ai casi precedenti; Saipem si impegna a favorire le azioni sociali previste in tale ambito dai contratti di lavoro.

È fatto divieto di:

- detenere, consumare, offrire o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti o di analogo effetto, nel corso della prestazione lavorativa e nei luoghi di lavoro;
- fumare nei luoghi di lavoro. Saipem favorisce iniziative volontarie rivolte alle Persone che intendono dissuadere dal fumo e, nell'individuare eventuali zone riservate ai fumatori, terrà in particolare considerazione la condizione di chi avverte disagio fisico per l'eventuale presenza di fumo nelle situazioni di convivenza lavorativa e chiede di essere preservato dal contatto con il "fumo passivo" sul proprio posto di lavoro.

3. Strumenti di applicazione del Codice Etico

3.1. Sistema di controllo interno

Saipem si impegna a promuovere e mantenere un adeguato sistema di controllo interno, da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e dei documenti normativi, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività e di fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa di Saipem; di conseguenza, tutte le Persone di Saipem, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, sono impegnate nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno.

Saipem promuove anche attraverso i documenti normativi, la diffusione a tutti i livelli di una cultura caratterizzata dalla consapevolezza dell'esistenza dei controlli e dalla assunzione di una mentalità orientata all'esercizio consapevole e volontario dei controlli; di conseguenza, il *management* in primo luogo e tutte le Persone di Saipem in ogni caso sono tenuti a contribuire e rendersi partecipi del sistema di controllo interno di

Saipem e, con attitudine positiva, a farne partecipi i propri collaboratori.

Ognuno è custode responsabile dei beni aziendali assegnati (materiali e immateriali) che sono strumentali all'attività svolta; nessun dipendente può fare, o consentire ad altri, uso improprio dei beni assegnati e delle risorse di Saipem.

Sono proibite senza eccezione pratiche e attitudini riconducibili al compimento o alla partecipazione al compimento di frodi.

Gli organismi di controllo e di vigilanza, la funzione Internal Audit e le società di revisione incaricate hanno libero accesso ai dati, alla documentazione e alle informazioni utili per lo svolgimento dell'attività di competenza.

3.1.1. Conflitti di interesse

Saipem riconosce e rispetta il diritto delle proprie Persone a partecipare ad investimenti, affari o ad attività di altro genere al di fuori di quella svolta nell'interesse di Saipem, purché si tratti di attività consentite dalla legge e compatibili con gli obblighi assunti nei confronti di Saipem. Saipem adotta regole definite nei documenti normativi che assicurano la trasparenza e la correttezza, sostanziale e procedurale, delle operazioni con parti correlate e soggetti di interesse.

Il *management* e i dipendenti di Saipem sono tenuti a evitare e a segnalare conflitti di interesse tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni che ricoprono all'interno della struttura od organo di appartenenza. In particolare, ciascuno è tenuto a segnalare le specifiche situazioni e attività in cui egli o, per quanto di sua conoscenza, il coniuge, i propri parenti e gli affini entro il 4° grado o conviventi di fatto, sono titolari di interessi economici e finanziari (proprietario o socio) nell'ambito di fornitori, di clienti, di concorrenti, di terzi contraenti, o delle relative società controllanti o controllate, o vi ricoprono ruoli societari di amministrazione o di controllo, ovvero manageriali.

Determinano, inoltre, conflitti di interesse le situazioni seguenti:

- utilizzo della propria posizione in azienda o delle informazioni o opportunità di affari acquisite nell'esercizio del proprio incarico, a vantaggio indebito proprio o di terzi;
- svolgimento di attività lavorative da parte del dipendente e/o suoi familiari presso fornitori, subfornitori, concorrenti.

In ogni caso, il *management* e i dipendenti di Saipem sono tenuti a evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si può manifestare un conflitto con gli interessi dell'azienda o che possono interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse dell'impresa e nel pieno rispetto dei principi e dei contenuti del Codice o, in senso generale, di adempiere esattamente alle funzioni e responsabilità ricoperte.

Ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interesse deve essere tempestivamente comunicata in forma scritta al superiore gerarchico o all'organo del

quale si è parte. I dipendenti devono inoltre, ed in ogni caso, comunicarlo in forma scritta alla competente funzione Risorse Umane e al Garante.

Il soggetto coinvolto si astiene tempestivamente dall'intervenire nel processo operativo/decisionale.

Il superiore gerarchico o l'organo sociale, previa consultazione con la competente funzione Risorse Umane:

- accerta la sussistenza o meno del conflitto ed individua le soluzioni operative atte a salvaguardare, nel caso specifico, la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nello svolgimento delle attività;
- trasmette agli interessati - e per conoscenza alla competente funzione Risorse Umane, nonché al Garante - le necessarie istruzioni scritte;
- archivia la documentazione ricevuta e trasmessa.

3.1.2. Trasparenza delle registrazioni contabili

La trasparenza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza dell'informazione di base per le relative registrazioni contabili. Ciascun componente degli organi sociali, del *management* o dipendente è tenuto a collaborare, nell'ambito delle proprie competenze, affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nelle scritture contabili.

È fatto divieto di porre in essere comportamenti che possono arrecare pregiudizio alla trasparenza e tracciabilità dell'informativa di bilancio.

Per ogni operazione è conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'agevole e puntuale registrazione contabile;
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità e di ripartizione e segregazione dei compiti;
- la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori anche materiali o interpretativi.

Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. È compito di tutte le Persone di Saipem far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici.

Le Persone di Saipem che vengono a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezze della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, sono tenute a riferire i fatti al proprio superiore gerarchico, o all'organo del quale sono parte, e al Garante.

3.2. Tutela della salute, sicurezza e ambiente e dell'incolumità pubblica

Le attività di Saipem devono essere condotte in conformità agli accordi e agli standard internazionali e alle leggi, ai regolamenti, alle pratiche amministrative e alle politiche

nazionali dei Paesi in cui opera relative alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, dell'ambiente e della incolumità pubblica.

Saipem contribuisce attivamente nelle sedi appropriate alla promozione dello sviluppo scientifico e tecnologico volto alla salvaguardia delle risorse e dell'ambiente. La gestione operativa deve fare riferimento a criteri avanzati di salvaguardia ambientale e di efficienza energetica perseguendo il miglioramento continuo delle condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro e di protezione ambientale.

Le Persone di Saipem, nell'ambito delle proprie mansioni, partecipano attivamente al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e dell'incolumità pubblica e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di sé stessi, dei colleghi e dei terzi.

3.3. Ricerca, innovazione e tutela del patrimonio intellettuale

Saipem promuove le attività di ricerca e innovazione da parte del management e dei dipendenti, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte. Gli asset intellettuali generati da tale attività innovativa costituiscono un patrimonio centrale e imprescindibile di Saipem.

La ricerca e l'innovazione sono dedicate in particolare alla promozione di beni, strumenti, processi e comportamenti sempre più favorevoli per l'efficienza energetica, la riduzione dell'impatto per l'ambiente, l'attenzione alla salute e sicurezza dei dipendenti, dei clienti e delle comunità locali in cui Saipem opera e in generale per la sostenibilità delle attività di impresa.

Le Persone di Saipem sono tenute a contribuire attivamente, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, al governo del patrimonio intellettuale per consentirne lo sviluppo, la protezione e la valorizzazione.

3.4. Riservatezza

3.4.1. Protezione del segreto aziendale

Le attività di Saipem richiedono costantemente l'acquisizione, la conservazione, il trattamento, la comunicazione e la diffusione di notizie, documenti e altri dati attinenti a negoziazioni, procedimenti amministrativi, operazioni finanziarie, *know-how* (contratti, atti, relazioni, appunti, studi, disegni, fotografie, software, etc.) che per accordi contrattuali non possono essere resi noti all'esterno o la cui divulgazione inopportuna o intempestiva potrebbe produrre danni agli interessi aziendali.

Fermi restando la trasparenza delle attività poste in essere e gli obblighi di informazione imposti dalle disposizioni vigenti, è obbligo delle Persone di Saipem assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia appresa in ragione della propria funzione lavorativa.

Le informazioni, conoscenze e dati acquisiti o elaborati durante il proprio lavoro o

attraverso le proprie mansioni appartengono a Saipem e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate senza specifica autorizzazione del superiore gerarchico nel rispetto dei documenti normativi specifici.

3.4.2. Tutela della privacy

Saipem si impegna a proteggere le informazioni relative alle proprie Persone e ai terzi, generate o acquisite all'interno e nelle relazioni d'affari, e ad evitare ogni uso improprio di queste informazioni.

Saipem intende garantire che il trattamento dei dati personali svolto all'interno delle proprie strutture avvenga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, così come previsto dalle disposizioni normative vigenti.

Il trattamento dei dati personali deve avvenire in modo lecito e secondo correttezza e, comunque, sono raccolti e registrati solo dati necessari per scopi determinati, espliciti e legittimi. La conservazione dei dati avverrà per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi della raccolta.

Saipem si impegna inoltre ad adottare idonee e preventive misure di sicurezza per tutte le banche-dati nelle quali sono raccolti e custoditi dati personali, al fine di evitare rischi di distruzione e perdite oppure di accessi non autorizzati o di trattamenti non consentiti. Le Persone di Saipem devono:

- acquisire e trattare solo i dati necessari e opportuni per le finalità in diretta connessione con le funzioni e responsabilità ricoperte;
- acquisire e trattare i dati stessi solo nel rispetto di quanto definito nei documenti normativi specifici e conservare e archiviare i dati stessi in modo che venga impedito che altri non autorizzati ne prendano conoscenza;
- rappresentare e ordinare i dati stessi con modalità tali che qualsiasi soggetto autorizzato all'accesso possa agevolmente trarne un quadro il più possibile preciso, esauriente e veritiero;
- comunicare i dati stessi nel rispetto di quanto definito nei documenti normativi specifici o su autorizzazione espressa del superiore gerarchico e comunque, in ogni caso, solo dopo aver verificato la divulgabilità nel caso specifico dei dati anche con riferimento a vincoli assoluti o relativi riguardanti i terzi collegati a Saipem da un rapporto di qualsiasi natura e, se del caso, aver ottenuto il loro consenso.

3.4.3. Partecipazione da parte del *management* e dei dipendenti ad associazioni, iniziative, eventi o incontri esterni

La partecipazione ad associazioni, iniziative, eventi o incontri esterni è favorita da Saipem a condizioni di compatibilità con la prestazione dell'attività lavorativa o professionale. Sono considerate tali:

- la partecipazione ad associazioni, convegni, congressi, seminari, corsi;
- la redazione di articoli, saggi e pubblicazioni in genere;
- la partecipazione a pubblici eventi in genere.

A tale proposito, il *management* e i dipendenti di Saipem chiamati a illustrare o fornire all'esterno dati o notizie riguardanti obiettivi, attività, risultati e punti di vista di Saipem, sono tenuti - oltre al rispetto dei documenti normativi con riferimento al *market abuse* - a ottenere autorizzazione del superiore gerarchico circa le linee di azione che si intendono seguire e i testi e le relazioni predisposte, nonché a concordare i contenuti con la struttura Saipem competente.

4. Ambiti di applicazione e strutture di riferimento del Codice Etico

I principi e i contenuti del Codice si applicano alle Persone e alle attività di Saipem.

I rappresentanti indicati da Saipem negli organi sociali delle partecipate, nei consorzi e nelle *joint venture* promuovono i principi e i contenuti del Codice negli ambiti di rispettiva competenza.

Compete in primo luogo agli amministratori e al *management* dare concretezza ai principi e ai contenuti del Codice, facendosi carico delle responsabilità verso l'interno e verso l'esterno e rafforzando la fiducia, la coesione e lo spirito di gruppo, e inoltre rappresentare con il proprio comportamento un esempio per i propri collaboratori e indirizzarli all'osservanza del Codice nonché sollecitare gli stessi a formulare interrogativi e suggerimenti in merito alle singole disposizioni.

Per la piena osservanza del Codice, ciascuna Persona potrà rivolgersi, anche direttamente, al Garante.

4.1. Obbligo di conoscenza del Codice e di segnalazione di possibili violazioni

Il Codice è reso disponibile a tutti i dipendenti sul sito *intranet* aziendale, sul *Document Management System* e a tutti gli utenti - anche non dipendenti - sul sito *internet* di Saipem.

A ogni Persona di Saipem è richiesta la conoscenza dei principi e contenuti del Codice nonché dei documenti normativi di riferimento che regolano le funzioni e responsabilità ricoperte.

È fatto obbligo a ciascuna Persona di Saipem di:

- astenersi da comportamenti contrari a tali principi, contenuti e documenti normativi;
- selezionare accuratamente, per quanto di competenza, i propri collaboratori e indirizzarli al pieno rispetto del Codice;
- richiedere ai terzi con i quali Saipem entra in relazioni la conferma di aver preso conoscenza del Codice;
- riferire tempestivamente ai propri superiori gerarchici o all'organo del quale è parte, e al Garante, proprie rilevazioni o notizie fornite da *Stakeholder* circa possibili casi o richieste di violazione del Codice; le segnalazioni di possibili violazioni sono inviate nel rispetto delle modalità operative fissate dai documenti normativi specifici e stabilite dal Comitato Controllo e Rischi, dal Collegio Sindacale e dall'Organismo di Vigilanza di Saipem SpA;

- collaborare con il Garante e con le funzioni incaricate dai documenti normativi specifici nella verifica delle possibili violazioni;
- adottare misure correttive immediate quando richiesto dalla situazione e, in ogni caso, impedire qualunque tipo di ritorsione.

Fermo restando che non potrà condurre indagini personali o riportare le notizie ad altri se non ai propri superiori gerarchici, o all'organo del quale è parte, e al Garante, se dopo la segnalazione della notizia di una possibile violazione la Persona ritiene di aver subito ritorsioni, potrà rivolgersi direttamente al Garante.

4.2. Strutture di riferimento e vigilanza

Saipem è impegnata, anche attraverso la designazione del Garante, ad assicurare:

- la massima diffusione dei principi e contenuti del Codice presso le Persone di Saipem e gli altri *Stakeholder*; la messa a disposizione di ogni possibile strumento conoscitivo e di chiarimento per l'interpretazione e l'attuazione del Codice nonché per l'aggiornamento del Codice al fine di adeguarlo all'evoluzione della sensibilità civile e delle normative rilevanti;
- lo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione dei principi e contenuti del Codice o dei documenti normativi di riferimento; la valutazione obiettiva dei fatti e la conseguente attuazione, in caso di accertata violazione, di adeguate misure sanzionatorie; che nessuno possa subire ritorsioni di qualunque genere per aver fornito notizie di possibili violazioni del Codice o dei documenti normativi di riferimento.

4.2.1. Garante del Codice Etico

Il Codice Etico rappresenta, tra l'altro, un principio generale non derogabile del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Saipem SpA ai sensi della disciplina italiana della *"responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato"* contenuta nel decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Saipem SpA assegna le funzioni di Garante all'Organismo di Vigilanza istituito in base al suddetto Modello. Ciascuna società controllata, in via diretta o indiretta, in Italia e all'estero, assegna con atto formale dell'organo sociale competente la funzione di Garante al proprio organismo di vigilanza od organo analogo.

Al Garante sono assegnati i compiti di:

- promuovere l'attuazione del Codice e l'emanazione di documenti normativi di riferimento; riferire e proporre all'Amministratore Delegato della società le iniziative utili per la maggiore diffusione e conoscenza del Codice anche al fine di evitare il ripetersi di violazioni accertate;
- promuovere programmi di comunicazione e formazione specifica del *management* e dei dipendenti di Saipem;
- esaminare le notizie di possibili violazioni del Codice, promuovendo le verifiche più opportune; intervenire, anche su segnalazione delle Persone di Saipem, nei

casi di notizie di possibili violazioni del Codice ritenute non debitamente affrontate o di ritorsioni subite dalla Persona a seguito della segnalazione di notizie;

- comunicare alle strutture competenti i risultati delle verifiche rilevanti per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori; informare le strutture di linea/area competenti dei risultati delle verifiche rilevanti per l'assunzione delle misure opportune.

Il Garante di Saipem SpA presenta inoltre al Comitato Controllo e Rischi e al Collegio Sindacale di Saipem SpA nonché al Presidente e all'Amministratore Delegato di Saipem SpA, che ne riferiscono al Consiglio di Amministrazione di Saipem SpA, una relazione semestrale sull'attuazione e l'eventuale necessità di aggiornamento del Codice.

Nello svolgimento dei propri compiti, il Garante di Saipem SpA si avvale della "Segreteria Tecnica dell'Organismo di Vigilanza 231 di Saipem SpA" costituita alle sue dipendenze gerarchiche. La Segreteria Tecnica è supportata dalle strutture competenti di Saipem SpA e inoltre attiva e mantiene un adeguato flusso di *reporting* e di comunicazione con i Garanti delle società controllate.

Al fine di agevolare il flusso di segnalazioni, Saipem ha istituito specifici canali di comunicazione indicati nella Procedura "*Segnalazioni, anche anonime, ricevute da Saipem SpA e da Società Controllate in Italia e all'estero*" pubblicata sui siti *intranet* e *internet* di Saipem ed accessibile a tutte le Persone di Saipem e a tutti gli utenti del sito.

Saipem SpA ha, altresì, istituito "canali dedicati" dell'Organismo di Vigilanza per facilitare il flusso di comunicazioni:

organismodivigilanza@saipem.com

4.2.2. Promozione del Codice Etico

Al fine di promuovere la conoscenza e facilitare l'attuazione del Codice, l'Amministratore Delegato e il Management di Saipem SpA si impegnano a promuovere la conoscenza e facilitare l'attuazione dei principi previsti nel Codice Etico. A tal proposito, gli stessi promuovono in Saipem la messa a disposizione di ogni possibile strumento conoscitivo e diffondono una cultura finalizzata al rispetto dei principi qui espressi.

4.3. Revisione del Codice

La revisione del Codice è approvata dal Consiglio di Amministrazione di Saipem SpA. La proposta è formulata tenuto conto della valutazione degli *Stakeholder* con riferimento ai principi e contenuti del Codice, anche promuovendone il contributo attivo e la segnalazione di eventuali carenze.

4.4. Valore contrattuale del Codice

L'osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di tutte le Persone di Saipem ai sensi e per gli effetti della legge applicabile.

La violazione dei principi e dei contenuti del Codice potrà costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro, e comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

ALLEGATO 1

Reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001¹³

(i) **REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTICOLI 24 E 25, D.LGS. N. 231 DEL 2001)**

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* c.p.)

Il reato di cui all'articolo 316-*bis* c.p. si configura qualora un soggetto, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-*ter* c.p.)

La condotta incriminata consiste nel conseguire indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute.

La pena è aggravata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità e dei suoi poteri e se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Truffa aggravata ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Tale reato può realizzarsi qualora taluno, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.)

Tale fattispecie consiste in un'aggravante del delitto di truffa ex art. 640 c.p., dal quale si differenzia sul piano dell'oggetto qui specificatamente determinato (conseguimento di erogazioni pubbliche).

¹³ Nel documento non sono riportati quei reati, previsti dall'Art. 12, L. n. 9/2013, che costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Il reato di frode informatica si configura nell'ipotesi in cui un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Il reato costituisce reato presupposto della responsabilità degli enti in due delle ipotesi aggravate previste dal secondo comma:

- ai sensi dell'art.24 primo comma d.lgs. n.231/2001, se commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea;
- ai sensi dell'art.25-octies.1, comma 1, lett. b), se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Il secondo e il terzo comma prevedono anche altre fattispecie aggravate.

Concussione (art. 317 c.p.)

Si tratta di un reato proprio, ovvero che può essere commesso solo da un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

La condotta incriminata consiste nel fatto di commettere frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente (art.355: Inadempimento di contratti di pubbliche forniture).

Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898)

Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, integra il reato in questione la condotta di chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Corruzione:

- **Art. 318 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione - *Corruzione impropria*)**
- **Art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - *Corruzione propria*)**
- **Art. 319-bis c.p. (Circostanze aggravanti)**
- **Art. 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)**

La condotta tipica del reato di corruzione consiste nel fatto del pubblico ufficiale (o dell'incaricato di pubblico servizio) che indebitamente riceve denaro o altra utilità o ne accetta la promessa per l'esercizio della sua funzione, ovvero per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio o per compiere o aver compiuto, un atto contrario ai propri doveri di ufficio.

- **Art. 321 c.p. (Pene per il corruttore)**
- **Art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione)**

Sono applicabili al corruttore le pene specificamente previste agli articoli 321 e 322, 1° e 2° comma, c.p., sia nell'ipotesi in cui il reato di corruzione sia stato effettivamente consumato attraverso la promessa o dazione di denaro od altra utilità, sia nell'ipotesi in cui il reato sia rimasto nella fase del tentativo non avendo il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio accettato tale promessa od offerta.

- **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)**

La norma punisce la condotta corruttiva commessa al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

- **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)**

La norma punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità.

Ai sensi del secondo comma è punito anche il soggetto indotto, che dà o promette denaro o altra utilità.

- **Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di stati esteri (art. 322-bis c.p.)**

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320, 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.
- 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.
- 5-quinqies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni contenute negli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma c.p., si applicano anche qualora il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone di cui ai punti da 1) a 5 quinquies) sopra elencati;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.)

La condotta incriminata si configura qualora taluno, fuori dei casi di concorso nei reati di corruzione, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita (art. 346-*bis*, primo comma, c.p.).

Per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un indebito vantaggio. (art. 346-*bis*, secondo comma, c.p.).

È altresì punito colui che indebitamente dà o promette denaro o altra utilità al suddetto mediatore (art. 346-*bis*, terzo comma, c.p.).

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'art. 322-*bis* (art. 346-*bis*, quarto comma, c.p.).

La pena è aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio (art. 346-*bis*, quinto comma, c.p.).

Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.)

È punito il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

È punito il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

La fattispecie è aggravata quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-*bis* c.p.)

Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, è punito il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto.

La pena è aumentata quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro centomila.

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

È punito chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti.

La pena è aumentata se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata, ma sono diminuite.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (Art. 353-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

(ii) *DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ARTICOLO 24-BIS, D.LGS. N. 231 DEL 2001)*

Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)

Se una delle falsità previste dal Capo III, Titolo VII, Libro Secondo del codice penale¹⁴ riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni contenute in tale Capo concernenti gli atti pubblici.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

La condotta consiste nell'introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero trattenervisi contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Il secondo e il terzo comma prevedono circostanze aggravanti che determinano un aumento della pena e la procedibilità d'ufficio.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

¹⁴ Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative, falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative, falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità, falsità materiale commessa da privato, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, falsità in registrazioni e notificazioni, falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico. Uso di atto falso, soppressione, distruzione e occultamento di atti veri, falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito, copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti, falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico, falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull'identità o su qualità personali proprie o di altri, fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali, false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, possesso di segni distintivi contraffatti, usurpazione di titoli o di onori.

La condotta consiste nel procurarsi, detenere, produrre, riprodurre, diffondere, comunicare, importare, consegnare, mettere in altro modo a disposizione di sé o altri o installare abusivamente apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque nel fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno.

La pena è aumentata nelle ipotesi aggravate previste dall'art. 615-ter, secondo comma, numero 1 e terzo comma.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Il reato si configura qualora taluno (i) fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe; (ii) rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui sopra.

La pena è aumentata e si procede d'ufficio nelle ipotesi aggravate del quarto comma.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Il reato si configura qualora taluno, fuori dai casi consentiti dalla legge, se al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informativo o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

La pena è aumentata nelle ipotesi aggravate previste dal quarto comma dell'art. 617 quater.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Il reato si configura qualora taluno distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

La pena è aumentata se ricorre la fattispecie aggravata del secondo comma.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635-ter c.p.)

Il reato si configura qualora taluno commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

Il secondo e il terzo comma prevedono fattispecie aggravate.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.)

Il reato si configura qualora taluno, mediante le condotte di cui all'articolo 635-*bis* c.p. ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Il secondo comma prevede delle ipotesi aggravate.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-*quater*.1 c.p.)

Il reato si configura qualora taluno, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Il secondo e terzo comma prevedono fattispecie aggravate.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.)

Il reato si configura qualora taluno, mediante le condotte di cui all'art. 635-*bis* ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Il secondo ed il terzo comma prevedono fattispecie aggravate.

Frude informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.)

La condotta incriminata riguarda il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri un danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Obblighi derivanti dalla definizione del Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, Decreto Legge n. 105 del 21 settembre 2019 conv. in l. 18 novembre 2019, n.133)

Viene punito chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette

di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

Estorsione (art. 629 c.p.)

Viene punito chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Il secondo e terzo comma prevedono fattispecie aggravate.

(iii) *DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ARTICOLO 24-TER, D.LGS. N. 231 DEL 2001)*

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Le condotte che qualificano la fattispecie incriminatrice sono rispettivamente quelle di promozione, costituzione e organizzazione di un'associazione allo scopo di commettere più delitti (comma 1) e di partecipazione all'associazione (comma 2).

Perché sussista il reato di associazione a delinquere è necessario che all'associazione partecipino un minimo di tre persone.

I commi dal 4 al 7 prevedono una serie di fattispecie aggravate.

Associazione per delinquere (art. 416, sesto comma, c.p.)

Il sesto comma dell'articolo 416 c.p. prevede un regime sanzionatorio più severo per l'ipotesi in cui l'associazione sia finalizzata al compimento dei reati di "*riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù*" (articolo 600 c.p.), "*tratta di persone*" (articolo 601 c.p.), "*traffico di organi prelevati da persona vivente*" (articolo 601-bis c.p.), "*acquisto e alienazione di schiavi*" (articolo 602 c.p.), nonché alla violazione delle "*disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e nuove norme sulla condizione dello straniero*" (articolo 12, comma 3-bis, D.Lgs. n. 286/1998) e agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della Legge 1 aprile 1999, n. 91, relativi alle disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti.

A tale proposito, l'articolo 24-ter, d.lgs. n. 231 del 2001, in coerenza con il comma in esame, prevede sanzioni pecuniarie di maggiore importo per l'ipotesi in cui un soggetto apicale o sottoposto dell'ente, nell'interesse o vantaggio di questo, commetta uno dei reati presupposto espressamente richiamati dall'articolo 416, comma 6, cp.

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)

Tale fattispecie incrimina chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni,

di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Inoltre, la norma punisce coloro che promuovono, dirigono od organizzano l'associazione. Sono previste talune ipotesi aggravate.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

Tale fattispecie incrimina chiunque accetti, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416 *bis* o mediante le modalità di cui all'articolo 416-*bis* c.p. in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi e le esigenze dell'associazione mafiosa.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al periodo precedente.

È prevista un'aggravante per chi risulti eletto a seguito dell'accordo di cui al primo comma, dopo avere accettato la promessa di voti.

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)

La condotta consiste nel sequestrare una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/1990)

Le condotte che qualificano la fattispecie incriminatrice sono rispettivamente quella di partecipazione, da un lato, e quelle di promozione, costituzione, direzione, organizzazione e finanziamento, dall'altro lato, di un'associazione allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73 del DPR 309/1990 (*i.e.* produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope).

Perché sussista il reato di associazione è necessario che all'associazione partecipino un minimo di tre persone.

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n.110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

Tale fattispecie incrimina chiunque che, senza licenza dell'autorità, fabbrica o introduce nello Stato, detiene, pone in vendita, cede o porta in luogo pubblico aperto, a qualsiasi titolo, armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali. Incrimina anche colui che, senza licenza autorità, addestra o fornisce istruzioni a terzi sull'uso di cui sopra.

(iv) *DELITTI IN MATERIA DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ARTICOLO 25-BIS, D.LGS. N. 231 DEL 2001)*

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

Tale fattispecie incrimina chiunque (i) contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; (ii) altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; (iii) non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; (iv) acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione; (v) chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

L'articolo in esame punisce la condotta di colui che altera monete della qualità indicata nell'articolo 453 c.p., scemandone il valore ovvero rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati ai precedenti punti (iii) e (iv) dell'articolo 453 c.p..

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

L'articolo 455 c.p. punisce colui che, fuori dai casi previsti dagli articoli 453 e 454 c.p., introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

La condotta punita dalla fattispecie in esame è la spendita o la semplice messa in circolazione di monete contraffatte o alterate, purché la previa ricezione delle stesse sia avvenuta in buona fede. Rileva, pertanto, il momento in cui insorge la consapevolezza della falsità della moneta. La semplice detenzione della moneta contraffatta o alterata, acquisita in buona fede, non integra il reato, salvo che non venga dimostrato il fine della spendita o dell'immissione in circolazione.

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

Le disposizioni di cui agli articoli 453, 455 e 457 c.p. si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti. Agli effetti della legge penale, per "*valori di bollo*" s'intendono la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

La condotta rilevante ai fini della configurabilità della fattispecie di reato in esame consiste nella contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero nell'acquisto, detenzione o alienazione di tale carta contraffatta.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

La condotta rilevante ai fini della configurabilità della fattispecie di reato in esame consiste nella fabbricazione, acquisto, detenzione o alienazione di filigrane, programmi e dati informatici o di strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

Il presupposto della condotta sanzionata dalla fattispecie in esame è che il soggetto agente non sia concorso nella contraffazione o alterazione di valori di bollo. La fattispecie incriminatrice prevede che il soggetto agente, ricevuti i valori contraffatti o alterati, con la consapevolezza della loro falsità, ne abbia poi fatto uso.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi, segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

La norma sanziona la condotta di colui che, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero di colui che, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

La norma in esame punisce la condotta di colui che introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o segni distintivi nazionali o esteri contraffatti o alterati ovvero di colui che detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto prodotti industriali con marchi o segni distintivi nazionali o esteri contraffatti o alterati.

(v) *DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ARTICOLO 25-BIS.1, D.LGS. N. 231 DEL 2001)*

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

La condotta consiste nell'adoperare violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

La condotta sanzionata dalla disposizione in esame consiste nel compimento di atti di concorrenza con violenza o minaccia, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

La condotta tipica sanzionata consiste nel porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagionando un nocumento all'industria nazionale.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

La condotta riguarda il comportamento di colui che, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

La condotta incriminata riguarda colui che pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

La condotta consiste nel detenere per la vendita, porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

La condotta tipica sanzionata riguarda colui che, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Inoltre, ai sensi dell'articolo 517-ter c.p. è punito colui che, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

La condotta consiste nel contraffare o comunque alterare indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 517-quater c.p. è punito colui che, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

(vi) REATI SOCIETARI (ARTICOLO 25-TER, D. LGS. N. 231 DEL 2001)

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Il reato si realizza ad opera di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, espongono consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti, la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria

della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore sulla predetta situazione.

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

La pena è diminuita se i fatti di cui all'articolo 2621 c.c. sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Inoltre, la pena è diminuita qualora i fatti di cui all'articolo 2621 c.c. riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (*i.e.* aver avuto, nei tre esercizi antecedenti, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila).

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Tale reato si configura nell'ipotesi in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti, la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore sulla predetta situazione.

Alle società sopra indicate sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Impedito controllo (art. 2625, secondo comma, c.c.)

La norma in esame punisce gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali con una sanzione amministrativa. Se la condotta ha cagionato danno ai soci si applica una sanzione penale e la fattispecie costituisce reato-presupposto ai sensi dell'art.25 ter comma 1, lett. h d.lgs.n.231/2001.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La fattispecie si realizza nel momento in cui gli amministratori, nonostante non ricorra alcuna delle legittime ipotesi di riduzione del capitale sociale legislativamente tipizzate, restituiscono - anche simulatamente - i conferimenti ai soci ovvero li liberano dall'obbligo di eseguire i conferimenti.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

L'articolo 2627 c.c. punisce un reato proprio degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

La norma punisce gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Inoltre, la norma in esame punisce gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La norma punisce gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)

La norma in esame punisce l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante¹⁵, ovvero di un soggetto sottoposto a

¹⁵ ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni

vigilanza¹⁶, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma. c.c. (*i.e.* l'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale; se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile).

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

La norma punisce gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

La norma punisce la condotta dei liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.)

La condotta sanzionata è quella posta in essere da chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società o enti privati, nonché a coloro che nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercitano funzioni direttive diverse da quelle proprie dei precedenti soggetti e a coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno di tali soggetti, affinché compiano od omettano un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis, comma 1, c.c.)

L'articolo 2635-bis sanziona le condotte di corruzione tra privati di cui all'articolo 2635, comma 3, c.c. qualora l'offerta o la promessa non venga accettata.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato si integra quando chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, determina con atti simulati o fraudolenti la maggioranza in assemblea che non vi sarebbe stata senza i voti illecitamente ottenuti.

¹⁶ anche ai sensi del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Il reato di aggio si configura a carico di chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638, primo e secondo comma, c.c.)

Si tratta di un reato proprio, che può essere commesso esclusivamente da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società, enti e soggetti sottoposti per legge alla Autorità Pubbliche di Vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette Autorità previste per legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima.

Inoltre, l'articolo 2638 c.c. punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle Autorità Pubbliche di Vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette Autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)

La norma sanziona chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare rilasciato da un notaio in caso di fusione transfrontaliera (come previsto dall'articolo 29 del medesimo D. Lgs.), forma documenti in tutto, o in parte, falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti.

(vii) DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ARTICOLO 25-QUATER, D.LGS. N. 231 DEL 2001)

Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)

La norma in commento sanziona chiunque, nel territorio dello Stato, promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello stato.

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.)

L'articolo 270-*bis* c.p. punisce, oltre alla partecipazione ad associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, anche qualsiasi forma di promozione, costituzione, organizzazione, direzione o finanziamento di tali associazioni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-*bis* 1 c.p.)

L'articolo 270-*bis* 1 c.p. aumenta la pena della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato, per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo. Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al primo comma.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'articolo 289 *bis*, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è ridimensionata.

Inoltre, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per l'esatta ricostruzione del fatto e per l'individuazione degli eventuali concorrenti.

Assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.)

L'articolo 270-*ter* c.p. punisce quei soggetti che, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, danno rifugio o forniscono vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni di cui agli articoli 270 e 270-*bis* c.p.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.)

La norma in commento sanziona chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-*bis* c.p., arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Per **arruolamento** s'intende l'ingaggio di armati, ossia l'inserimento di soggetti in una struttura militare con un rapporto gerarchico tra comandanti e subordinati, non importa se regolare o irregolare.

Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-*quater*.1 c.p.)

Ai sensi dell'articolo 270-*quater*.1 c.p., è punito colui che, fuori dai casi di cui agli articoli 270-*bis* e 270-*quater*, organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-*sexies* c.p..

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinquies* c.p.)

La norma in commento sanziona chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-*bis* c.p., addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

L'articolo 270-*quinquies* c.p. punisce, inoltre, la persona addestrata, nonché la persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-*sexies* c.p..

Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*quinquies*.1 c.p.)

L'articolo in esame sanziona chiunque, al di fuori dei casi di cui agli artt. 270 *bis* e 270 *quater* 1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-*sexies* c.p., indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

Inoltre, è sanzionato anche colui che deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al periodo precedente.

Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-*quinquies*.2 c.p.)

L'articolo in esame sanziona chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-*sexies* c.p..

Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.)

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

L'articolo in esame sanziona chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona.

Il reato si caratterizza per la presenza della finalità di terrorismo o di eversione. Nel concetto di terrorismo rientrano anche quegli atti diretti a creare terrore nei popoli per raggiungere obiettivi non necessariamente politico-eversivi, mentre all'interno dello scopo di eversione rientrano gli atti capaci di provocare un sovvertimento dell'ordine costituzionale vigente.

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.)

La norma in commento sanziona chiunque, per finalità di terrorismo, compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali. Non deve trattarsi di atti puramente dimostrativi, privi di reale capacità offensiva e quindi idonei a creare il panico nella collettività.

Per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 c.p. e idonee a causare importanti danni materiali.

Atti di terrorismo nucleare (art. 280-*ter* c.p.)

La norma in commento sanziona chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-*sexies* c.p. procura a sé o ad altri materia radioattiva, crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)

L'articolo 289-bis c.p. punisce la condotta di colui che, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestra una persona.

Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.)

L'articolo 289-ter c.p. punisce la condotta di colui che sequestra una persona al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, un'organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche a compiere un qualsiasi atto.

Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo (*"Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato"*) e secondo (*"Dei delitti contro la personalità interna dello Stato"*) (art. 302 c.p.)

La condotta punita dall'articolo 302 c.p. consiste nell'istigazione di taluno a commettere uno dei delitti non colposi, previsti dai capi primo e secondo del Titolo I, Libro Secondo, del codice penale, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione.

Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)

La norma in esame punisce la condotta di più persone che si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302 c.p. e di coloro che partecipano a tale accordo.

Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)

La fattispecie ripete il modello generale dell'associazione per delinquere ex articolo 416 c.p., rispetto alla quale si differenzia per la natura dei delitti scopo (previsti dall'articolo 302 c.p.).

Si distingue, inoltre, dalla fattispecie di cospirazione di cui all'articolo 304 c.p., in quanto è richiesto un numero minimo di tre persone.

Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)

Sono puniti, con pene diverse, sia coloro che promuovono o costituiscono od organizzano la banda armata, sia coloro che semplicemente vi partecipano.

Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)

L'articolo in esame sanziona chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda di cui agli articoli 305 e 306 c.p..

Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1 Legge 342/1976)

L'articolo in commento sanziona chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo.

Danneggiamento delle installazioni a terra (art. 2 Legge 342/1976)

L'articolo in commento sanziona chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso.

Sanzioni (art. 3 Legge 422/1989)

La norma in esame sanziona chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa.

Convenzione di New York del 9 Dicembre 1999 (articolo 2)

Commette un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

- a) un atto che costituisce reato ai sensi di uno dei trattati elencati nell'allegato della Convenzione di New York;
- b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato.

(viii) DELITTI IN MATERIA DI PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ARTICOLO 25-QUATER.1, D.LGS. N. 231 DEL 2001)

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

Tale reato si configura nel caso in cui chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

L'articolo 583-bis c.p. punisce, inoltre, chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle sopra indicate, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente.

Tali disposizioni si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

(ix) DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ARTICOLO 25-QUINQUIES, D.LGS. N. 231 DEL 2001)

Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui taluno esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona offesa.

Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui un soggetto recluti o induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto oppure favorisca, sfrutti, gestisca, organizzi o controlli la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne tragga profitto. Inoltre, è punito colui il quale compia atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi.

Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui un soggetto: (i) sfrutti minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni o spettacoli pornografici o produrre materiale pornografico o commercializzare tale materiale; (ii) recluti o induca minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero da tali spettacoli tragga profitto.

La fattispecie è integrata anche nel caso in cui con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, sia distribuit, divulgato, diffuso o pubblicizzato, il materiale pornografico di cui sopra, ovvero siano distribuite o divulgate notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, anche tramite la cessione di materiale pedopornografico a titolo gratuito.

È punito, inoltre, anche chi assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto.

Ai fini di cui al presente articolo, per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Detenzione o accesso a materiale pornografici (art. 600-*quater* c.p.)

La fattispecie si realizza nei casi in cui un soggetto, consapevolmente, si procuri e detenga materiale pornografico, realizzato mediante lo sfruttamento di minorenni.

Inoltre, la fattispecie si realizza anche nei casi in cui un soggetto, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, acceda intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

Pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui un soggetto nelle fattispecie di reato di cui agli articoli 603-*ter* e 604-*quater* c.p., utilizza materiale pornografico rappresentato da immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori o parti di esse.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui un soggetto organizzi o promuova viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui un soggetto recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600 c.p. (*i.e.* schiavitù o servitù), ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

La condotta rileva anche se commessa a danno di minori o se commessa dal comandante o ufficiale di una nave nazionale o straniera. Inoltre, è punito anche il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta.

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Il reato si configura nell'ipotesi in cui un soggetto, al di fuori dei casi di cui all'articolo 601 c.p., acquista, cede o aliena una persona già ridotta in schiavitù o servitù.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

L'articolo 603-bis c.p. punisce chiunque:

1. recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2. utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Il legislatore ha previsto i seguenti c.d. indici di sfruttamento che supportano il Giudice nello stabilire se il lavoratore sia sottoposto a sfruttamento: (a) la corresponsione di retribuzioni in modo reiterato e palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale; (b) la corresponsione di retribuzioni in modo reiterato e palesemente sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; (c) la violazione in modo reiterato della normativa relativa agli orari di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; (d) la violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; (e) la sottoposizione dei lavoratori a condizioni di lavoro degradanti; (f) la sottoposizione dei lavoratori a metodi di sorveglianza degradanti; (g) la sottoposizione dei lavoratori a situazioni alloggiative degradanti.

Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

La norma in esame punisce chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater c.p., anche se relativi al materiale pornografico di cui agli articoli 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici.

Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete *internet* o di altre reti o mezzi di comunicazione.

(x) REATI DI ABUSI DI MERCATO (ART. 25-SEXIES, D.LGS. N. 231 DEL 2001)

Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate

L'illecito penale (art. 184 TUF)

Ai sensi dell'art. 184 TUF, è punito:

1) chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2) chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al punto 1).

3) Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai punti 1) e 2) sopra, è punito chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate di cui ai punti 1) e 2) sopra e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al punto 1).

4) Nei casi di cui ai punti 1), 2) e 3) la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

5) Le sanzioni previste dall'articolo 184 del TUF si applicano anche quando i fatti di cui ai punti 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

L'illecito amministrativo (art. 187-bis TUF)

Fatte salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato (art. 184 TUF), è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014¹⁷.

¹⁷ Articolo 14 - Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate.

Non è consentito:

- a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;
- b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure
- c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 187-*bis* del TUF sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, in ragione dei criteri elencati all'art. 194-bis del TUF e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

Per le fattispecie previste dall'art. 187-bis del TUF il tentativo è equiparato alla consumazione.

Manipolazione del mercato

L'illecito penale (art 185, TUF)

La manipolazione del mercato consiste nella diffusione di notizie false (c.d. "manipolazione informativa") ovvero nel compimento di operazioni simulate o di altri artifici (c.d. "manipolazione operativa"), idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

L'illecito amministrativo (art. 187-*ter* TUF)

Fatte salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria chiunque effettua condotte di manipolazione del mercato ai sensi dell'art. 15 del regolamento (UE) n. 596/2014¹⁸.

Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-bis e dell'entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

**(xi) REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME
COMMESSE IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA
SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (ARTICOLO 25-SEPTIES,
D.LGS. N. 231 DEL 2001)**

Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589, comma 2, c.p.)

A tale proposito, l'articolo 25-*septies*, d.lgs. n. 231 del 2001, prevede sanzioni pecuniarie e interdittive per l'ipotesi in cui il delitto di cui all'articolo 589 c.p. (il reato di omicidio colposo

¹⁸ Articolo 15 - Divieto di manipolazione del mercato

Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

si configura per il fatto di aver cagionato, per colpa, la morte di una persona), sia commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.)

L'art. 25 *septies* terzo comma individua come reato presupposto il reato di lesioni personali colpose gravi o gravissime di cui al comma 3 dell'articolo 590 c.p., che si configura per il fatto di aver cagionato, per colpa, una lesione personale grave o gravissima, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La lesione personale è grave:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

(xii) REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ARTICOLO 25-OCTIES, D.LGS. N. 231 DEL 2001)

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, è punito chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis.

La pena è diminuita quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.)

Fuori dai casi di concorso nel reato, è punito chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.,

È prevista la diminuzione della pena quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.)

La condotta incriminata consiste nel fatto di, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 *bis*, impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

È prevista un'attenuante quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 648.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

Autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.)

È punito chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

È prevista un'attenuante quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

(xiii) DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (ARTICOLO 25-OCTIES.1, D.LGS. N. 231 DEL 2001)

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

È punito chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Frode informatica (art. 640-*ter* c.p.) - nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

La pena è aggravata se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è aggravata se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra la circostanza prevista di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-*bis* c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 ("Ricettazione"), 648-bis ("Riciclaggio")

e 648-ter ("Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita") è punito con la reclusione da due a sei anni.

La stessa pena si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazioni o di esecuzione di appalti o di concessioni.

(xiv) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ARTICOLO 25-NOVIES, D.LGS. N. 231 DEL 2001)

Reati previsti dalla Legge sul diritto d'autore (Legge n. 633/1941)

Articolo 171, primo comma, lettera a-bis) e terzo comma, LdA

Il comma 1, lettera a-bis), dell'articolo in commento punisce colui che, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

Il terzo comma dell'articolo 171 della LdA punisce colui che pone in essere una delle seguenti condotte sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore:

- a) riproduzione, trascrizione, recitazione in pubblico, diffusione, vendita o messa in vendita o altrimenti in commercio o introduzione e messa in circolazione nello Stato;
- b) messa a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere;
- c) rappresentazione, esecuzione o recitazione in pubblico o diffusione, con o senza variazioni od aggiunte;
- d) compimento di fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste dalla LdA;
- e) riproduzione di un numero di esemplari o esecuzione o rappresentazione di un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;
- f) ritrasmissione su filo o per radio o registrazione in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi.

Articolo 171-bis, LdA

L'articolo in esame punisce colui che, abusivamente, duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla società italiana degli autori ed editori (SIAE).

Inoltre, è punito colui che, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Articolo 171-ter, LdA

La norma in esame punisce chiunque, a fini di lucro e per uso non personale:

- a. abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b. abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c. pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle precedenti lettere a) e b);
- d. detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della LdA, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e. in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f. introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- g. fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- h. abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

È inoltre punito, ai sensi della norma in esame, colui che:

- 1) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

- 2) a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- 3) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal precedente capoverso;
- 4) promuove o organizza le attività illecite di cui al precedente capoverso.

Articolo 171-septies, LdA

L'articolo 171-septies LdA punisce i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi e, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque dichiara falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della LdA, derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

Articolo 171-octies, LdA

Tale norma punisce chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

(xv) *DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ARTICOLO 25-DECIES, D.LGS. N. 231 DEL 2001)*

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

La norma in esame punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

(xvi) *REATI AMBIENTALI (ARTICOLO 25-UNDECIES, D.LGS. N. 231 DEL 2001)*

Reati previsti dal Codice Penale

Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.)

La norma sanziona chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Si precisa che la pena è aumentata nelle circostanze in cui l'inquinamento:

- è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette;
- causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico.

Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.)

La norma sanziona chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente: l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Si precisa che la pena è aumentata quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinqües* c.p.)

L'articolo 452-*quinqües* c.p. prevede una diminuzione della pena nei casi in cui i fatti di cui agli articoli 452-*bis* e 452-*quater* c.p. siano stati commessi a titolo di colpa ovvero quando dalle condotte in questione derivi il pericolo di inquinamento o disastro ambientale.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.)

La norma in commento sanziona chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

Circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.)

Ai sensi dell'articolo 452-*octies* c.p., le pene sono aumentate nei casi in cui:

- a) l'associazione di cui all'articolo 416 c.p. è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal Titolo VI-*bis*, Capo III, Libro Secondo del codice penale;

- b) l'associazione di cui all'articolo 416-*bis* c.p. è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal Titolo VI-*bis*, Capo III, Libro Secondo del codice penale ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale;
- c) fanno parte dell'associazione pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.)

La fattispecie sanzionata dall'articolo 727-*bis* c.p. consiste nell'uccidere, catturare, prelevare e/o detenere esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, ovvero nel distruggere, prelevare o detenere esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.)

La fattispecie sanzionata consiste nella distruzione di un habitat all'interno di un sito protetto ovvero nel cagionarne il deterioramento, compromettendone lo stato di conservazione.

Reati previsti dal Testo Unico Ambientale (D. Lgs. 152/2006)

Sanzioni Penali (art. 137, commi 2, 3, 5, primo e secondo periodo, 11 e 13, T.U.A.)

L'articolo 137 T.U.A. rappresenta la norma principale in tema di tutela penale delle acque, volta a sanzionare colui che:

- a. apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del T.U.A., senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata;
- b. effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del T.U.A. senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente;
- c. nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del T.U.A.;
- d. non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 del T.U.A.;
- e. effettui uno scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contenente sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, lettere a) e b), 3 primo e secondo periodo, 5 e 6, primo periodo, T.U.A.)

L'art. 256 T.U.A. rappresenta la norma principale in materia di gestione dei rifiuti. Nello specifico, tale norma sanziona chiunque:

- a) effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione;
- b) realizza o gestisce una discarica non autorizzata ovvero una discarica destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi;
- c) effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti;
- d) effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi.

Bonifica dei siti (art. 257, commi 1 e 2, T.U.A.)

La fattispecie di reato descritta nell'articolo 257, T.U.A., punisce le condotte di chi provoca l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'Autorità competente. Inoltre, è punito colui che non effettua la comunicazione di cui all'articolo 242 del T.U.A..

Il secondo comma dell'articolo in esame prevede un inasprimento di pena nel caso in cui l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo, T.U.A.)

L'articolo 258, comma 4, secondo periodo, T.U.A. punisce colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e colui che fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, T.U.A.)

La norma sanziona chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.)

La norma in esame sanziona chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività, la pena è aumentata (art. 260, comma 2, T.U.A.).

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-*bis*, commi 6, 7, secondo e terzo periodo e 8, primo e secondo periodo, T.U.A.)

La norma sanziona colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e colui che inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Il comma 7, secondo e terzo periodo, dell'articolo 260-*bis*, T.U.A., punisce colui che effettua il trasporto di rifiuti pericolosi e colui che, durante il trasporto, fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Il comma 8, primo e secondo, dell'articolo 260-*bis*, T.U.A., punisce il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata. La pena è aumentata nel caso di rifiuti pericolosi.

Sanzioni (art. 279, comma 5, T.U.A.)

È punito colui che, nell'esercizio di uno stabilimento, supera i valori limite di emissione determinando anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Reati previsti dalla Legge 150/1992

Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (artt. 1, commi 1 e 2, 2, commi 1 e 2, 3-*bis*, comma 1, e 6, comma 4, Legge 150/1992)

Tale legge disciplina i reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del Regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni.

In particolare, l'articolo 1, commi 1 e 2, punisce colui che, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni (di seguito, il "Regolamento"), per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a. importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento;
- b. omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c. utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei

- provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d. trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
 - e. commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
 - f. detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

Qualora una delle suddette condotte sia posta in essere nell'esercizio di un'attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza.

Ai sensi dell'articolo 3-*bis*, Legge 150/1992, è punito colui che falsifica o altera certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento.

L'articolo 6, comma 4, della Legge 150/1992 punisce colui che detiene esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Reati previsti dalla Legge 549/1993

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, comma 6, Legge 549/1993)

L'articolo della legge in commento vieta l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla Legge 549/1993, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 594/91, come modificato ed integrato dal regolamento (CEE) n. 3952/92.

Reati previsti dal D. Lgs. 202/2007

Inquinamento doloso provocato da navi (art. 8, commi 1 e 2, D.Lgs. 202/2007)

La norma in commento sanziona il comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 del D.Lgs. 202/2007.

La pena è aumentata nel caso in cui la violazione di cui sopra causa danni permanenti o,

comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

Inquinamento colposo provocato da navi (art. 9, commi 1 e 2, D.Lgs. 202/2007)

La norma in commento sanziona il comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4 del D.Lgs. 202/2007.

La pena è aumentata nel caso in cui la violazione di cui sopra causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

(xvii) DELITTO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO É IRREGOLARE (ARTICOLO 25-DUODECIES, D.LGS. N. 231 DEL 2001)

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, comma 12-bis, D. Lgs. 286/1998)

É punita la condotta del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze i lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, o il cui permesso sia scaduto (e del quale non sia stato richiesto nei termini di legge il rinnovo), revocato o annullato, nel caso in cui i soggetti occupati siano più di tre, ovvero si tratti di minori in età non lavorativa, o infine siano sottoposti ad altre condizioni lavorative di cui al terzo comma¹⁹ dell'art. 603-bis c.p..

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (articolo 12, comma 3, 3bis, 3ter e comma 5 del D. Lgs. 286/1998)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

¹⁹ Si intende la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

La pena detentiva è aumentata se i fatti:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

(xviii) REATI TRANSNAZIONALI INTRODOTTI DALLA LEGGE N. 146 DEL 16 MARZO 2006 ("LEGGE DI RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE E DEI PROTOCOLLI DELLE NAZIONI UNITE CONTRO IL CRIMINE ORGANIZZATO")

Reati transnazionali (art. 3 Legge 146/2006)

Si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Nell'ambito della più ampia definizione di reati di criminalità organizzata transnazionale, costituiscono reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D.lgs. n. 231 del 2001, quelli indicati all'art. 10 della Legge n. 146/2006, di seguito elencati:

1. associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
2. associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
3. associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater*, DPR 23 gennaio 1973, n. 43);

4. associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
5. disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
6. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
7. favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

(xix) *DELITTI DI RAZZISMO E XENOFOBIA (ARTICOLO 25-TERDECIES, D.LGS. N. 231 DEL 2001)*

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)

È punita la propaganda, ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, qualora tali condotte si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

(xx) *REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (ART. 25-QUATERDECIES, D.LGS. N. 231 DEL 2001)*

Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)

L'articolo punisce chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.

Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

La pena è aumentata se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2.

Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. 401/1989)

L'articolo punisce chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente

concessionario. Alla stessa pena soggiace chi, comunque, organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). È, altresì, punito chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità. Le sanzioni previste dall'articolo si applicano, inoltre, a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.

Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio.

È punito chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 9043.

Le sanzioni previste dal presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero.

Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni previste dal presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

(xxi) REATI TRIBUTARI (ARTICOLO 25-QUINQUESDECIES, D.LGS. N. 231 DEL 2001)

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

È punito chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

La pena è diminuita se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000,00.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 30.000,00;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a € 1.500.000,00, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a € 30.000,00.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

È punito chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

La pena è diminuita se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a € 100.000,00.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (11 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

È punito chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. La pena è aumentata se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad € 200.000,00.

È punito chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00. La pena è aumentata se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad € 200.000,00.

Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)²⁰

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle

²⁰ La fattispecie di cui all'art. 4, D. Lgs. n. 74/2000 rileva ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/01 solo nel caso in cui il predetto delitto sia commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)²¹

È punito chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

È punito chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)²²

È punito chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

È punito chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

La punibilità dell'agente per il reato di cui al primo comma è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

(xxii) REATI DI CONTRABBANDO (ART. 25-SEXIESDECIES, D.LGS. N. 231 DEL 2001)

Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78, D. Lgs. n. 141/2024)

Con riferimento ai diritti di confini dovuti, è punito chiunque:

- a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali;

²¹ La fattispecie di cui all'art. 5, D. Lgs. n. 74/2000 rileva ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/01 solo nel caso in cui il predetto delitto sia commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

²² La fattispecie di cui all'art. 10-quater, D. Lgs. n. 74/2000 rileva ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/01 solo nel caso in cui il predetto delitto sia commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

- b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali

Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79, D. Lgs n. 141/2024)

Con riferimento ai diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o richiesti, è punito chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato.

Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80, D. Lgs. n. 141/2024)

Con riferimento ai diritti di confine dovuti, è punito il comandante di aeromobili o il capitano di navi che:

- a) sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell'Agenzia;
- b) al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali;
- c) trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti;
- d)
- a) Allo stesso modo, è punito anche il capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all'articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l'ancora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse;
- b) comandante dell'aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l'atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità indicate all'articolo 65. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81, D. Lgs. n. 141/2024)

Con riferimento ai diritti di confine dovuti, è punito chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione.

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82, D. Lgs. n. 141/2024)

È punito chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano.

Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83, D. Lgs. n. 141/2024)

È punito chiunque nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti.

Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84, D. Lgs. 141/2024)

È punito chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a quindici chilogrammi convenzionali, come definito dall'articolo 39-quinquies del D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.

La pena è diminuita se i fatti previsti dal comma 1 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a quindici chilogrammi convenzionali.

Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85, D. Lgs. 141/2024)

Se i fatti previsti dall'articolo 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata. In particolare, quando:

- a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
- b) nel commettere il reato o immediatamente, dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
- e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86, D. Lgs. 141/2024)

L'articolo punisce coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione, nel caso in cui si tratti di tre o più persone che si associano allo scopo di

commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi.

È, altresì, punito chi partecipa all'associazione.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

La pena è aumentata se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) od e), ovvero dall'art. 40-ter, comma 2, lettere d) o e) del decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies del medesimo testo unico. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 84 e dal presente articolo sono diminuite nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87, D. Lgs. 141/2024)

Agli effetti della pena, per tutti i delitti di cui al presente Capo il reato tentato è equiparato a quello consumato.

Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88, D. Lgs. 141/2024)

Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, è punito chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

Per gli stessi delitti, la pena è aumentata:

- a) quando nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore sia sorpreso a mano armata;
- b) quando nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) quando l'autore sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
- e) quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.

Per gli stessi delitti, la pena è aumentata quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.

Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca (art. 94, D. Lgs 41/2024)

1. Nei casi di contrabbando, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto. Quando non è possibile procedere alla confisca delle cose, è ordinata la confisca di somme di denaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.
2. Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto, a chiunque appartenenti, che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l'autonomia, in difformità delle caratteristiche costruttive omologate, o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del c.p., se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.
4. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del libro VI, titolo II, del codice di procedura penale.
5. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dall'articolo 88, comma 2, si applica l'articolo 240-bis del codice penale.

Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando (art. 95, D. Lgs. 141/2024)

1. I beni mobili, compresi quelli iscritti in pubblici registri, le navi e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando, sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.
2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili, ivi incluse le formalità doganali, se necessarie, sono a carico dell'ufficio o comando usuario.
3. L'Agenzia, prima di procedere all'affidamento in custodia giudiziale o alla distruzione dei beni mobili di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 6, deve chiedere preventiva autorizzazione all'autorità giudiziaria competente che provvede entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Nel caso di dissequestro di merci deperibili rientranti tra i beni di cui al comma 1, per i quali si sia proceduto alla distruzione, all'avente diritto è corrisposta una indennità sulla base delle quotazioni di mercato espresse in pubblicazioni specializzate, tenuto conto dello stato del bene al momento del sequestro.
5. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso.

6. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento o di assegnazione ai sensi dei commi 1 e 5, i beni, qualora ne siano vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione, sono ceduti ai fini della loro distruzione. In caso di distruzione, la cancellazione dei beni dai pubblici registri è esente da qualsiasi tributo o diritto.

7. Gli uffici dell'Agenzia, competenti per territorio, possono stipulare convenzioni per la distruzione, in coerenza con la disciplina unionale e nazionale in materia di contratti pubblici.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40, D. Lgs. 504/1995)

1. È punito chiunque:

- a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici;
- b) sottrae con qualsiasi mezzo gli prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa;
- c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;
- d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti;
- e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;
- f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;
- g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.

2. La pena è commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui è commessa la violazione.

3. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento. Si configura altresì come tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 7-*bis* che avvenga, senza giustificato motivo, in assenza della preventiva emissione del codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-*bis* o sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-*bis* risultanti non veritieri o senza che sia stata eseguita, da parte dell'Ufficio dell'Agenzia, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.

4. Se la quantità di prodotti energetici è superiore a diecimila chilogrammi la pena è aumentata.

5. Se la quantità dei prodotti energetici, a eccezione del gas naturale, sottratti all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a mille chilogrammi, la pena è diminuita.
6. Se la quantità di gas naturale sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a diecimila metri cubi la pena è diminuita.

Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis, D. Lgs. 504/1995)

1. Fuori dai casi di cui all'articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, è punito chiunque sottrae, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa i tabacchi lavorati.
2. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato.
3. Quando le condotte di cui al comma 1 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a quindici chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 40-ter, la pena è diminuita.
4. Se il quantitativo di tabacchi lavorati sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa risulta:
 - a) non superiore a 200 grammi convenzionali, la pena è diminuita;
 - b) superiore a 200 grammi convenzionali e fino a 400 grammi convenzionali, la pena è aumentata.
5. È punita anche la casistica in cui il quantitativo di tabacchi lavorati sottratti, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa non sia determinato, tenuto conto delle modalità della condotta e della gravità del fatto.

Circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi (art. 40-ter, D. Lgs. 504/1995)

1. Se i fatti previsti dall'articolo 40-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.
2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 40-bis, commi 1 e 2, la pena è aumentata quando:
 - a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
 - b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
 - c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
 - d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
 - e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno

stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

Circostanze attenuanti (art. 40-quater, D. Lgs. 504/1995)

Le pene previste dall'articolo 40-bis, commi 1 e 2, sono diminuite nei confronti dell'autore che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita (art. 40-quinquies, D. Lgs. 504/1995)

1. È punito chiunque, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, vende o pone in vendita tabacchi lavorati. La pena è ridotta se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi duecentocinquanta.
2. È punito chiunque acquista tabacchi lavorati da persona non autorizzata alla vendita. La pena è ridotta se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi cinquecento.
3. Quando le condotte di cui ai commi 1 e 2 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato rispettivamente superiore a chilogrammi cinque o superiore a chilogrammi dieci, la pena è aumentata.

Ulteriori disposizioni in materia di vendita di tabacchi lavorati (art. 40-sexies, D. Lgs. 504/1995)

1. Ove, all'interno di esercizi commerciali o di esercizi pubblici, sia contestata nei confronti dei titolari o di loro coadiuvanti o dipendenti la detenzione o la cessione di tabacchi lavorati in violazione delle disposizioni del presente testo unico, nonché delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, ovvero la cessione abusiva di tabacchi lavorati in violazione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, in aggiunta alle specifiche sanzioni previste è disposta, dal competente organo dell'Amministrazione finanziaria, la chiusura dell'esercizio presso il quale è stata riscontrata la violazione ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione dell'esercizio stesso per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a un mese.
2. Nel caso di successiva violazione, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a due mesi.
3. Ove la contestazione di cui al comma 1 avvenga più di due volte, può essere disposta la chiusura definitiva dell'esercizio.
4. Contro i provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 è ammesso ricorso amministrativo.
5. La pena è aumentata a fronte dell'inosservanza dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio o del provvedimento di chiusura, di cui ai commi 1, 2 e 3.

Fabbricazione clandestina di alcole e bevande alcoliche (art. 41, D. Lgs. 504/1995)

1. È punito chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche. La pena è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione.
2. Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento. Le parti dell'apparecchio rilevanti ai fini della prova della fabbricazione clandestina di alcole sono la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflemmatore ed il refrigerante.
3. La fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza in uno stesso locale od in locali attigui di alcune delle materie prime occorrenti per la preparazione dei prodotti e degli apparecchi necessari per tale preparazione o di parte di essi, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunciati all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e da esso verificati.
4. È prevista una pena anche nel caso in cui esistano i soli apparecchi o parte di essi non denunciati o verificati, senza la contemporanea presenza delle materie prime o di prodotti.
5. È punito chiunque costruisce, vende o comunque dà in uso un apparecchio di distillazione o parte di esso senza averlo preventivamente denunciato.

Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e bevande alcoliche (art. 42, D. Lgs. 504/1995)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche, ciascuna di esse, per il solo fatto dell'associazione, è punito.

Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43, D. Lgs. 504/1995)

1. È punito chiunque:
 - a) sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa;
 - b) detiene alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l'esenzione.
2. È punito anche il tentativo. La fabbricazione di prodotti alcolici soggetti ad accisa mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento.
3. L'esercente della fabbrica o del deposito nei quali è stata commessa la violazione di cui alla lettera b) del comma 1 è privato per due anni del beneficio dell'esenzione concessa.
4. Fuori dai casi previsti dal comma 1, lettera b), la pena è diminuita per chiunque detiene l'alcole e i prodotti alcolici in condizioni diverse da quelle prescritte.

Confisca (art. 44, D. Lgs. 504/1995)

1. I prodotti, le materie prime ed i mezzi comunque utilizzati per commettere le violazioni di cui agli articoli 40, 40-bis, 41 e 43 sono soggetti a confisca secondo le disposizioni legislative vigenti in materia doganale.

1-bis. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente Capo, è sempre ordinata la confisca dei beni, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Quando non è possibile procedere alla confisca, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.

1-ter. La confisca di cui al comma 1-bis non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. In caso di mancato versamento, previa diffida al contribuente inadempiente, la confisca è sempre disposta.

1-quater. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente testo unico, si applica l'articolo 240-bis del codice penale.

Destinazione di beni sequestrati o confiscati (art. 44-bis, D. Lgs. 504/1995)

1. I beni mobili, compresi quelli iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia di contrasto alle violazioni di cui agli articoli 40-bis e 40-ter, sono affidati dalle autorità competenti in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.

3. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso.

4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 95, commi 3, 4, 6, 7 e 8, delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Nel caso di violazioni in cui la pena è diminuita, i provvedimenti per i quali, in base al predetto articolo 95, è competente l'autorità giudiziaria sono adottati dall'Ufficio dell'Agenzia territorialmente competente in relazione al luogo in cui la violazione è stata accertata.

Custodia, distruzione, vendita e campionatura delle cose sequestrate o confiscate (Art. 44-ter, D. Lgs. 504/1995)

Fermo quanto previsto dall'articolo 44-bis, nei casi di violazioni di cui agli articoli 40-bis e 40-ter, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 118 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111.

Circostanze aggravanti (art. 45, D. Lgs. 504/1995)

1. Qualora i reati di cui agli articoli 40, 41 e 43 siano commessi con il mezzo della corruzione del personale dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza, la pena è aumentata.

2. È punito, con una pena aumentata, il personale dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza che concorre nei reati di cui al comma 1. L'applicazione della presente disposizione esclude quella dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383.

Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46, D. Lgs. 504/1995)

1. È punito chiunque, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento:

a) contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificaione od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di Finanza;

b) fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificaione o altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di Finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione.

2. È punito chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di Finanza, anche se contraffatti. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un fabbricante.

3. La pena è diminuita per il fabbricante che, senza essere concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, ne abbia agevolato la commissione omettendo di adottare le opportune cautele nella custodia dei misuratori e degli altri congegni ivi indicati.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ove dal fatto sia conseguita un'evasione di imposta, resta salva l'applicabilità delle pene previste agli articoli 40 e 43.

Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa (art. 47, D. Lgs. 504/1995)

1. È prevista una pena per le deficienze riscontrate nella verificaione dei depositi fiscali di entità superiore al due per cento oltre il calo consentito. Nel caso di prodotti denaturati, se la deficienza eccede l'uno per cento oltre il calo consentito, l'esercente è punito, indipendentemente dal pagamento dell'accisa commisurata all'aliquota più elevata gravante sul prodotto. Se la deficienza è di entità superiore al dieci per cento oltre il calo consentito si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa.

2. Per le eccedenze di prodotti nei depositi fiscali e per le eccedenze di prodotti denaturati non rientranti nei limiti delle tolleranze ammesse, ovvero non giustificate dalla prescritta documentazione si applicano le pene previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento o al pagamento dell'accisa, salvo che venga dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, se dovuta.

3. È prevista una pena per le deficienze, superiori ai cali ammessi, riscontrate all'arrivo dei prodotti trasportati in regime sospensivo a meno che l'Amministrazione finanziaria abbia motivi fondati di ritenere che la circolazione dei prodotti di cui al presente comma sia avvenuta in frode o comunque in modo irregolare, nel qual caso la pena è aumentata. Se la deficienza è di entità superiore al dieci per cento oltre il calo consentito, si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa. Le eccedenze sono assunte in carico.

4. Non è prevista una pena se viene fornita la prova che il prodotto mancante è andato perduto irrimediabilmente o distrutto.

5. Per le differenze di qualità o di quantità tra i prodotti soggetti ad accisa destinati all'esportazione e quelli indicati nella dichiarazione presentata per ottenere l'abbuono o la restituzione dell'accisa, si applica la pena prevista dall'articolo 96, commi 1 e 2, delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, calcolata sulla somma indebitamente restituita o richiesta in restituzione.

5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai tabacchi lavorati.

Irregolarità nella circolazione (art. 49, D. Lgs. 504/1995)

1. I prodotti sottoposti ad accisa, anche se destinati ad usi esenti od agevolati, ad esclusione dei tabacchi lavorati, del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e della birra, trasportati senza la specifica documentazione prevista in relazione a detta imposta, ovvero con documento falso od alterato o che non consente di individuare i soggetti interessati all'operazione di trasporto, la merce o la quantità effettivamente trasportata, si presumono di illecita provenienza. In tali casi si applicano al trasportatore ed allo speditore le pene previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento o al pagamento dell'imposta.

2. Nei casi di cui al comma 1, se viene dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, la pena è diminuita, salvo che per i cali di prodotti in cauzione, per i quali si applicano le specifiche sanzioni previste dal presente testo unico.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano qualora i prodotti trasportati differiscano quantitativamente rispetto ai dati risultanti dal sistema informatizzato o dai documenti che accompagnano i medesimi prodotti, in misura non superiore all'uno per cento, se in più, o al due per cento oltre il calo ammesso dalle norme doganali vigenti, se in meno.

4. Nei casi di irregolare predisposizione della documentazione prescritta ai fini della circolazione, diversi da quelli previsti nel comma 1, si applica allo speditore la pena prevista al comma 2. La stessa pena si applica al trasportatore che non esegue gli adempimenti prescritti.

5. Le pene di cui ai commi 2 e 4 si applicano, altresì, per le violazioni previste nei medesimi commi relative ai trasferimenti dei prodotti di cui all'art. 21, comma 3. Qualora non venga fornita dimostrazione che il prodotto sia stato destinato ad usi diversi da quelli soggetti ad imposta si applica la presunzione di reato di cui al comma 1; l'imposta evasa è calcolata in base all'aliquota indicata all'art. 21, comma 2.

6. Qualora sia stabilita l'utilizzazione di documenti di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, quali documenti di accompagnamento specifici dei prodotti soggetti ad accisa, si applicano, in luogo delle pene previste nel medesimo decreto, quelle contemplate nel presente articolo.

7. Le pene previste dalle norme vigenti per le irregolarità relative alla documentazione prescritta ai fini della circolazione del vino o delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra si applicano anche nel caso in cui tali documenti siano quelli specifici dei prodotti sottoposti ad accisa.

(xxiii) DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (ART. 25- SEPTIESDECIES, D.LGS. N. 231 DEL 2001)

Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)

Tale fattispecie incrimina chiunque si impossessi di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessi di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, nonché se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)

È punito chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si approprii di un bene culturale altrui di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario la pena è aumentata.

Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, è punito chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)

È punito chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza.

È inoltre punito chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione.

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)

La norma punisce:

- 1) chiunque senza la prescritta autorizzazione aliena o immette sul mercato beni culturali;
- 2) chiunque essendovi tenuto non presenta nel termine di trenta giorni la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)

L'articolo in esame punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater 518-quinquies 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato.

Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)

È punito chiunque trasferisce all'estero beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale alla scadenza del termine beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione ai sensi di legge la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)

È punito chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui.

Fuori dei casi di cui al primo comma, è inoltre punito chiunque deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

È punito:

- 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello

Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;

4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

(xxiv) RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (ART. 25- DUODEVICIES, D.LGS. N. 231 DEL 2001)

Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, è punito chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

In relazione ai reati presupposti sopra elencati, si esplicita che:

- Ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 231/2001, la responsabilità di Saipem S.p.A. e delle Società del Gruppo Saipem aventi sede in Italia, permane ove il reato sia commesso all'estero.

- Ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 231/2001, l'ente può essere sanzionato, seppure in misura ridotta, anche in relazione al semplice compimento di atti idonei e diretti, in modo non equivoco, a commettere uno dei delitti presupposto, anche se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.